Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 aprile 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	» » »	**» 36.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	» » »	**» 28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 106 DEL 17 APRILE 1980:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1979, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(3869)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980, n. **136**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lucia, in Semproniano, e di S. Martino vescovo, in Manciano.

N. 136. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sovana-Pitigliano 1° luglio 1978, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lucia, in frazione Catabbio del comune di Semproniano (Grosseto), e di S. Martino vescovo, in frazione S. Martino sul Fiora del comune di Manciano (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980, n. **137**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Francesco d'Assisi e di S. Antonio, in Vito d'Asio.

N. 137. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Concordia-Pordenone 3 agosto 1978, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Francesco d'Assisi, in frazione San Francesco del comune di Vito d'Asio (Pordenone), e di S. Antonio, in frazione Pielungo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 400

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 1980.

Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle regioni nelle materie di competenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DEL COMMERCIO CON L'ESTERO, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare l'art. 4 che, nel precisare che sono di competenza dello Stato le funzioni attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità europee anche nelle materie trasferite o delegate alle regioni, consente alle stesse di svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento adottati dallo Stato nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 57 dello stesso decreto presidenziale che disciplina in particolare l'attività di propaganda all'estero delle iniziative turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione;

Attesa la necessità di determinare gli indirizzi di cui sopra per l'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative relative alle citate attività promozionali all'estero;

In conformità alla delibera del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. *Indirizzi di carattere generale.*

1*a*. Per lo svolgimento all'estero delle attività promozionali nelle materie di propria competenza, le regioni sono tenute a promuovere l'intesa col Governo, di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

A tal fine esse comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per conoscenza ai Ministeri interessati, nel mese di settembre e con riferimento all'anno seguente, i programmi, deliberati nelle forme loro proprie, distinti per settore, delle iniziative che intendano realizzare, con l'indicazione per ciascuna iniziativa dei luoghi, dei tempi, delle modalità di attuazione, degli scopi che si intendono raggiungere nonchè della spesa prevista. Qualora, sulla base delle disposizioni vigenti, siano previsti programmi nazionali, quelli regionali si coordinano con essi, in modo che le iniziative e i mezzi finanziari pubblici siano indirizzati verso la migliore redditività dell'azione promozionale complessiva.

1*b*. I presidenti delle giunte regionali inviano i suddetti programmi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale provvede alla occorrente istruttoria, fornendo poi l'assenso del Governo ovvero esprimendo richieste di modifica o di soppressione di iniziative.

Quelle iniziative, che per la loro natura o per i tempi di attuazione, non siano suscettive di essere ricomprese nel programma annuale, sono comunicate, nel modo indicato, almeno trenta giorni prima della data prevista per la loro effettuazione.

Contestualmente alla richiesta, deve essere comunicata la composizione delle delegazioni regionali, qualora non risulti già esposta nel programma annuale regionale. Le regioni si attengono al criterio di limitare a quanto strettamente necessario il numero dei membri delle delegazioni e la durata della loro permanenza all'estero.

In ogni caso nessuna iniziativa potrà essere attuata senza che il Governo abbia espresso la necessaria intesa.

1*c*. Le regioni devono ugualmente promuovere l'intesa col Governo in ordine agli incontri ufficiali con gli organismi rappresentativi dei Paesi esteri, che esse possano realizzare soltanto in occasione della effettuazione all'estero delle attività promozionali nei settori di propria competenza. Per la organizzazione di tali incontri, le regioni devono avvalersi del Ministero degli affari esteri, astenendosi dal prendere accordi direttamente con le rappresentanze diplomatiche e consolari sia italiane che straniere.

1*d*. In ordine all'attuazione delle iniziative promozionali all'estero, che richiedano l'impiego di apparati organizzativi, le regioni si avvalgono di regola degli uffici dello Stato o di enti pubblici nazionali operanti nei territori esteri, a tal fine prendendo tempestivamente i necessari accordi.

1*e*. Rispetto alle iniziative effettuate, le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri interessati comunicazioni sui risultati conseguiti, con le eventuali osservazioni e proposte.

1*f*. Le regioni non possono validamente stipulare con rappresentanti di Paesi esteri accordi, intese o altri atti formali, a mezzo dei quali assumano impegni ovvero esprimano dichiarazioni o valutazioni afferenti alla politica nazionale. In ogni caso, dalle iniziative regionali non possono derivare obblighi, impegni o oneri per lo Stato.

1*g*. La presente delibera trova applicazione anche nei confronti delle iniziative che siano promosse dai consigli regionali, le quali devono coordinarsi reciprocamente con quelle degli organi esecutivi della regione, fermo restando che, alla stregua della legge 6 dicembre 1973, n. 853, le spese derivanti dalle iniziative consiliari non possono essere imputate ai fondi di cui alla rubrica dei bilanci regionali intestata alla Presidenza del consiglio regionale.

1*h*. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, ai sensi degli statuti e delle rispettive norme di attuazione.

2. *Indirizzi integrativi per le attività promozionali nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura, delle fiere e dei mercati.*

2*a*. I programmi regionali annuali, relativi alle iniziative promozionali intese a diffondere la conoscenza di prodotti artigiani e agricoli locali, redatti secondo le indicazioni di cui al precedente punto 1, devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni dalla ricezione, da parte delle regioni, del programma promozionale nazionale, predisposto annualmente dal Ministero del commercio con l'estero d'intesa con i Ministeri interessati, fermo restando quanto disposto al secondo comma del precedente punto 1*b*. Per le iniziative promozionali riguardanti i prodotti agricoli, contemplati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, resta salvo quanto sarà attuato in materia di coordinamento dal piano nazionale agricolo, di cui alla legge stessa, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 1979.

2*b*. I programmi regionali devono essere distinti per le seguenti aree geografiche: Paesi industrializzati; Paesi ad economia di Stato; Paesi in via di sviluppo.

2*c*. Oltre a coordinare le proprie iniziative rispetto alle regioni aventi prodotti similari od omogenei, le regioni devono coordinare la propria attività con quella indicata nel programma nazionale, a tal uopo utilizzando gli stands e gli strumenti organizzati a cura dello Stato; nel caso che ciò non sia possibile, l'acquisizione delle occorrenti aree dovrà essere effettuata previo accordo con il Ministero del commercio con l'estero e d'intesa, ove possibile, con altre regioni interessate.

3. *Indirizzi integrativi per le attività promozionali nel settore del turismo e dell'industria alberghiera.*

Per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono delle strutture, ove esistenti, dell'Ente nazionale italiano per il turismo, ai sensi dell'art. 57 del decreto 24 luglio 1977, n. 616.

I programmi devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, al fine del necessario coordinamento con il programma promozionale nazionale predisposto dall'ENIT, che è tenuto a presentarlo al Ministero del turismo entro il mese di giugno di ciascun anno. Il predetto Ministero provvederà alla opportuna, tempestiva comunicazione alle regioni del programma promozionale nazionale.

Le regioni indicano, nei programmi redatti secondo i contenuti e le forme di cui al precedente punto 1, le iniziative che intendono realizzare congiuntamente all'ENIT e le altre che esse intendono realizzare in via autonoma.

4. *Rapporti delle regioni con la CEE.*

I contatti con gli organismi della CEE che siano resi necessari dalla trattazione di questioni attinenti alle materie di competenza regionale, sono svolti — stante la riserva statale di cui all'art. 4 del citato decreto n. 616 — dalle regioni per il tramite dei Ministeri di volta in volta interessati, i quali si avvalgono, per il coordinamento, del Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro degli affari esteri
RUFFINI

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
D'AREZZO

(3874)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autophon italiana, in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Autophon italiana di Roma;

Visti i decreti ministeriali 15 febbraio 1979, 12 aprile 1979 e 7 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei

lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 28 aprile 1979;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la concessione di una proroga semestrale del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autophon italiana di Roma, è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3641)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mancone e Tedeschi, in Caserta, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Mancone e Tedeschi, in liquidazione, in Caserta;

Visti i decreti ministeriali 14 aprile 1978, 22 aprile 1978, 17 agosto 1978, 3 gennaio 1979, 13 febbraio 1979, 17 maggio 1979, 15 settembre 1979 e 29 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal [illegible] dicembre 1977 al 17 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mancone e Tedeschi, in liquidazione, in Caserta, è prolungata al 18 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3634)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia e Giugliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia (Latina) e Giugliano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979, 24 maggio 1979, 21 luglio 1979 e 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma e Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia (Latina) e Giugliano (Napoli), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3654)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Disciplina per la prenotazione e la distribuzione delle monete d'argento da L. 500 celebrative del quinto centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della moneta da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29 del 1° febbraio 1977, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del quinto centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e il relativo Regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Vista la deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in data 8 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri, delle suddette monete d'argento a celebrazione del quinto centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti, le associazioni ed i privati, italiani e stranieri, possono effettuare la prenotazione della moneta da L. 500, commemorativa della nascita di Michelangelo Buonarroti entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il versamento relativo, pari a L. 15.000 per ogni moneta prenotata, dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 79871000 intestato a « Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Prenotazione monete commemorative ».

Art. 2.

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che assume il servizio è riconosciuta una commissione di L. 600 per ciascuna moneta a fronte di prenotazioni che non superino le 20 monete e di L. 12.500, in misura fissa, per prenotazioni che singolarmente eccedano le 20 monete.

Art. 3.

L'importo complessivo delle sottoscrizioni raccolte dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sarà versato, ogni mese, a cura dell'Istituto medesimo, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato: « Direzione generale del tesoro - Moneta celebrativa del quinto centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti ».

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, all'atto delle spedizioni delle monete ai sottoscrittori, comunicherà alla Direzione generale del tesoro, per il prelevamento dal conto corrente di cui al precedente art. 3, l'importo complessivo del valore nominale delle monete che sarà versato, a cura della Direzione generale del tesoro, allo stato di previsione dell'entrata con imputazione al capo X, cap. 5010, nonchè l'importo della somma residua che sarà versata, sempre a cura della Direzione generale del tesoro, al capo X del bilancio dell'entrata cap. 2368 del predetto stato di previsione.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato comunicherà altresì alla predetta Direzione generale del tesoro l'ammontare delle commissioni da corrispondere allo Istituto medesimo.

Art. 5.

La spesa per la commissione da corrispondere allo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l'allestimento delle monete celebrative della nascita di Michelangelo Buonarroti, graverà sul cap. 4443 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1980; la spesa per la commissione di cui al precedente art. 2 farà carico al cap. 5283 del medesimo stato di previsione per l'anno 1980.

Il tesoriere centrale dello Stato porterà in diminuzione del deposito costituito ai sensi del primo comma dell'art. 14 del regolamento di attuazione della legge n. 154/1978, l'importo corrispondente al metallo utilizzato nella coniazione di cui sopra.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1980
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 388

(3879)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 31 luglio 1978, 12 dicembre 1978, 12 febbraio 1979, 2 luglio 1979, 1° agosto 1979 e 6 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino), è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3645)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Autorizzazione all'ospedale civile di Chioggia alle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal dott. Giancarlo Gennari, presidente dell'ospedale civile di Chioggia (Venezia) in data 20 giugno 1978 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 18 ottobre 1979;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 25 gennaio 1980;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva i regolamenti di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Ospedale civile di Chioggia (Venezia) è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le camere operatorie della divisione oculistica dell'ospedale civile di Chioggia (Venezia) dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo e di trapianto:

Rapizzi prof. Albino, primario della divisione di oculistica;

Destro dott. Franco, aiuto della divisione di oculistica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale civile di Chioggia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3880)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Sila, in Catanzaro Lido.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica Sila di Catanzaro Lido;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 novembre 1977 al 14 maggio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Sila di Catanzaro Lido è prolungata al 14 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3657)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani, in Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Reggiani di Bergamo;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 15 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 21 aprile 1978, 1° agosto 1978, 22 novembre 1978, 18 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 2 agosto 1979 e 6 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1977 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani di Bergamo, è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3643)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, stabilimento di Rho, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Akernar in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 9 agosto 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 2 agosto 1979 e 27 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3646)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, in Verano Brianza, stabilimento di Loranzè.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), stabilimento di Loranzè (Torino);

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 16 marzo 1979, 17 marzo 1979, 19 marzo 1979, 27 giugno 1979 e 21 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 dicembre 1977 al 9 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), stabilimento di Loranzè (Torino), è prolungata al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3653)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 2 dicembre 1978, 4 dicembre 1978, 27 aprile 1979, 30 luglio 1979 e 30 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 marzo 1978 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3655)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simmar, in Forlimpopoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Simmar di Forlimpopoli (Forlì);

Visti i decreti ministeriali 2 luglio 1979 e 18 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simmar di Forlimpopoli (Forlì), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3647)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga fino all'11 giugno 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. coop. a r.l. Latteria sociale di Godo, in Gemona del Friuli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la soc. coop. a r.l. Latteria sociale di Godo, con sede in Gemona del Friuli (Udine) ha in corso i lavori di ripristino dei locali gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare fino all'11 giugno 1977 il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi che hanno beneficiato per dodici mesi di detto trattamento a decorrere dal 7 maggio 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata fino all'11 giugno 1977 in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. coop. a r.l. Latteria sociale di Godo, con sede in Gemona del Friuli (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(3637)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.M. - Industria costruzioni metalliche, in Quarto d'Altino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta I.C.M. - Industria costruzioni metalliche di Quarto d'Altino (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 25 maggio 1979 e 19 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 luglio 1978 al 14 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.M. - Industria costruzioni metalliche di Quarto d'Altino (Venezia), è prolungata al 15 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3656)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, in Milano, stabilimento di Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento);

Visti i decreti ministeriali 1° dicembre 1978, 2 aprile 1979, 3 aprile 1979, 4 aprile 1979, 5 aprile 1979, 29 giugno 1979, 10 novembre 1979 e 12 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3633)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Sila, in Catanzaro Lido.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica Sila di Catanzaro Lido;

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1978 e 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 novembre 1977 al 14 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Sila di Catanzaro Lido e prolungata al 12 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3658)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga fino al 31 ottobre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Acampora Gabriele, in Gemona del Friuli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Acampora Gabriele di Gemona del Friuli (Udine) ha in corso i lavori di ricostruzione del locale e degli impianti andati distrutti a seguito degli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 31 ottobre 1977 il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento a decorrere dal 7 maggio 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata fino al 31 ottobre 1977 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Acampora Gabriele di Gemona del Friuli (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(3636)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecnites S.r.l., in Milano, stabilimento in Arcore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tecnites S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Arcore (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecnites S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Arcore (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 gennaio 1979 al 22 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3632)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'associazione denominata: « Associazione provinciale ortofrutticola agrumaria - A.P.O.A. - Esperia », in Catanzaro.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1035 del 18 maggio 1972, recante disposizioni per la organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165, concernenti organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1360 del 19 giugno 1978 recante disposizioni in merito alle associazioni dei produttori e le relative unioni;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

Considerato che a norma dell'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, con il riconoscimento effettuato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge medesima le associazioni dei produttori e le relative unioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato;

Ritenuto che a norma dell'art. 12 della citata legge n. 674/1978 le disposizioni della legge medesima si applicano alle associazioni del settore ortofrutticoli, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge n. 622/1967 e relativo regolamento di esecuzione dianzi esposto;

Atteso che per quanto attiene al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge n. 674/1978 sussiste la compatibilità con le disposizioni recate dalla legge n. 622/1967;

Ritenuto che per organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, disciplinate dalla legge n. 622/1967, l'intervenuto accertamento dei requisiti e la conseguente iscrizione nell'apposito elenco nazionale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima configurano gli estremi di cui ai combinati disposti degli articoli 7 e 12 della legge n. 674/1978;

Visto l'atto in data 8 maggio 1978, per notaio avv. Gaetano Bisantis, rep. n. 86621, con il quale è stata costituita l'« Associazione provinciale ortofrutticola agrumaria - A.P.O.A. - Esperia », con sede in Catanzaro, piazza Prefettura pal. I.N.A.;

Vista la domanda in data 11 febbraio 1980, con la quale l'associazione denominata « Associazione provinciale ortofrutticola agrumaria - A.P.O.A. - Esperia », con sede in Catanzaro, piazza Prefettura pal. I.N.A., ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che la medesima associazione ha prodotto, ai sensi dell'art. 2 del regolamento di esecuzione numero 165/1968;

Visto il parere di massima espresso dall'assessorato dell'agricoltura di Catanzaro con nota n. 93 dell'11 febbraio 1980;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli nella seduta del 20 marzo 1980;

Considerato che l'associazione è in possesso dei requisiti richiesti dalla sopracitata legge n. 622/1967 e del relativo regolamento di esecuzione per poter fruire dei benefici in essa previsti;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nella associazione denominata « Associazione provinciale ortofrutticola agrumaria - A.P.O.A - Esperia », con sede in Catanzaro, piazza Prefettura pal. I.N.A., dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968.

La predetta associazione è iscritta al n. 81 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: MARCORA

(3312)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'associazione denominata: « Associazione casertana produttori ortofrutticoli - A.C.P.O. », in Caserta.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1035 del 18 maggio 1972, recante disposizioni per la organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165, concernenti organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1360 del 19 giugno 1978 recante disposizioni in merito alle associazioni dei produttori e le relative unioni;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

Considerato che a norma dell'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, con il riconoscimento effettuato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge medesima le associazioni dei produttori e le relative unioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato;

Ritenuto che a norma dell'art. 12 della citata legge n. 674/1978 le disposizioni della legge medesima si applicano alle associazioni del settore ortofrutticoli, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge n. 622/1967 e relativo regolamento di esecuzione dianzi esposto;

Atteso che per quanto attiene al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge n. 674/1978 sussiste la compatibilità con le disposizioni recate dalla legge n. 622/1967;

Ritenuto che per le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, disciplinate dalla legge n. 622/1967, l'intervenuto accertamento dei requisiti e la conseguente iscrizione nell'apposito elenco nazionale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima configurano gli estremi

di cui ai combinati disposti degli articoli 7 e 12 della legge n. 674/1978;

Visto l'atto in data 30 dicembre 1978, per notaio avv. Gennaro delli Paoli, rep. n. 176056, con il quale è stata costituita l'« Associazione casertana produttori ortofrutticoli - A.C.P.O. », con sede in Caserta, via Don Bosco, 46;

Vista la domanda in data 21 settembre 1979, con la quale l'associazione denominata « Associazione casertana produttori ortofrutticoli - A.C.P.O. », con sede in Caserta, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che la medesima associazione ha prodotto, ai sensi dell'art. 2 del regolamento di esecuzione n. 165/1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Caserta con nota n. 496 del 18 gennaio 1980;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli nella seduta del 20 marzo 1980;

Considerato che l'associazione è in possesso dei requisiti richiesti dalla sopracitata legge n. 622/1967 e del relativo regolamento di esecuzione per poter fruire dei benefici in essa previsti;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nella associazione denominata « Associazione casertana produttori ortofrutticoli - A.C.P.O. », con sede in Caserta, via Don Bosco n. 46, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968.

La predetta associazione è iscritta al n. 82 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: MARCORA

(3313)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'associazione denominata: « UN.O.A. - Unione ortofrutticoltori associati », in Salerno.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1035 del 18 maggio 1972, recante disposizioni per la organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165, concernenti organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1360 del 19 giugno 1978 recante disposizioni in merito alle associazioni dei produttori e le relative unioni;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

Considerato che a norma dell'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, con il riconoscimento effettuato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge medesima le associazioni dei produttori e le relative unioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato;

Ritenuto che a norma dell'art. 12 della citata legge n. 674/1978 le disposizioni della legge medesima si applicano alle associazioni del settore ortofrutticoli, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge n. 622/1967 e relativo regolamento di esecuzione dianzi esposto;

Atteso che per quanto attiene al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge n. 674/1978 sussiste la compatibilità con le disposizioni recate dalla legge n. 622/1967;

Ritenuto che per le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, disciplinate dalla legge n. 622/1967, l'intervenuto accertamento dei requisiti e la conseguente iscrizione nell'apposito elenco nazionale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima configurano gli estremi di cui ai combinati disposti degli articoli 7 e 12 della legge n. 674/1978;

Visto l'atto in data 3 aprile 1979, per notaio dottor Giuseppe Cunzolo, rep. n. 3553, con il quale è stata costituita l'« UN.O.A. - Unione ortofrutticoltori associati », con sede in Salerno, via Zara, 6;

Vista la domanda in data 15 gennaio 1980, con la quale l'Associazione denominata « UN.O.A. - Unione ortofrutticoltori associati », con sede in Salerno, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che la medesima associazione ha prodotto, ai sensi dell'art. 2 del regolamento di esecuzione numero 165/1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno con nota n. 1399 del 28 febbraio 1980;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli nella seduta del 20 marzo 1980;

Considerato che l'associazione è in possesso dei requisiti richiesti dalla sopracitata legge n. 622/1967 e del relativo regolamento di esecuzione per poter fruire dei benefici in essa previsti;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nella associazione denominata « UN.O.A. - Unione ortofrutticoltori associati », in Salerno, via Zara, 6, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968.

La predetta unione è iscritta al n. 80 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: MARCORA

(3314)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro, in Normanno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Normanno (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 29 settembre 1979, 25 ottobre 1979 e 8 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Normanno (Cosenza), è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3652)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Trieste, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova Trieste di Trieste;

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 8 febbraio 1979, 9 febbraio 1979, 9 giugno 1979, 12 settembre 1979 e 17 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Trieste di Trieste, è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3651)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Longo, in Zola Predosa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Longo di Zola Predosa (Bologna);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 31 gennaio 1979, 4 gennaio 1979, 31 maggio 1979, 8 ottobre 1979 e 9 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Longo di Zola Predosa (Bologna), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3631)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Limestre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Limestre (Pistoia);

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 marzo 1979 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Limestre (Pistoia), è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3630)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1980.

Proroga di altri tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000, in Torino, stabilimenti di Torino, Collegno, Novate Milanese e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese (Milano) e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania;

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 1978, 28 novembre 1978, 17 febbraio 1979, 11 maggio 1979, 10 settembre 1979 e 15 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 giugno 1978 al 20 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese (Milano) e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania, è prolungata al 20 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1975, n. 675, è individuato rispettivamente nei comuni di Torino, Collegno, Novate Milanese, Padova, Milano, Bologna, Brescia, Roma, Genova, Ancona e Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3649)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca (Brescia);

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1979, 2 luglio 1979, 21 luglio 1979 e 9 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca (Brescia), è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3648)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mes elettronica S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Mes elettronica S.r.l. di Roma;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mes elettronica S.r.l. di Roma, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3650)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1980.

Dilazione nel versamento delle entrate da parte dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Collesalvetti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza in data 18 marzo 1980, con la quale il titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Collesalvetti chiede la concessione di una dilazione nel versamento per l'importo di L. 1.684.996.673 relativo ad imposta locale sui redditi per gli anni 1974 e 1975, iscritta nei ruoli con scadenza alle rate di febbraio ed aprile 1980 a nome della ditta Salvini Aldo, adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico in quanto la ditta debitrice ha cessato ogni attività fin dal 1976 ed essendo la medesima risultata insolvibile in occasione di procedure esecutive già esperite;

Considerato che l'intendente di finanza di Livorno, confermando le circostanze prospettate dall'esattore ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Collesalvetti è concessa dilazione nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.614.226.812 (lire un miliardoseicentoquattordicimilioniduecentoventiseimilaottocentododici) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 1.684.996.673 iscritto a ruolo a nome di Salvini Aldo, con revoca alla scadenza della rata di aprile 1981.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Livorno darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(3818)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Taggia

Con decreto 9 gennaio 1980, n. 2430, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di alveo del torrente Argentina in comune di Taggia (Imperia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25 particella 250 della superficie di mq 55 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 marzo 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Imperia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(3225)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Modigliana

Con decreto 10 gennaio 1980, n. 2609, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, e stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni dei torrenti Marzeno ed Acerreta e dei fabbricati su di essi insistenti in comune di Modigliana (Forlì) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41 mappali 15, 648, 649, 650, 651 e 652 della superficie di mq 3.765 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(3226)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mozzo

Con decreto 18 dicembre 1979, n. 2356, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Quisa in comune di Mozzo (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappale 163 ½ della superficie di mq 226 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 marzo 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(3227)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Baragiano

Con decreto 10 gennaio 1980, n. 2621, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo della Fiumara d'Isca in comune di Baragiano (Potenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 16 confinante a nord con le particelle 144, 146, 147 e 148, a sud e ad est con la Fiumara d'Isca, ad ovest con il terreno della ditta Salinardi, della superficie di mq 3.835 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 19 maggio 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(3228)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castellucchio

Con decreto 10 gennaio 1980, n. 2618, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del colatore Osone in comune di Castellucchio (Mantova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6 mappale 202 della superficie di Ha 0.03.65 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 25 giugno 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(3229)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia delle tradizioni popolari.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) fisica delle basse temperature;
2) fisica delle particelle elementari;
3) micropalentologia.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto civile.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di agraria:

patologia vegetale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3798)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Vicenza:

« 981-VI »: « Tom » di Orlandini Graziano, in Monticello Conte Otto;

« 983-VI »: « Donnagemma orafa » di Donnagemma Luigi & C. S.n.c., in Vicenza;

« 1059-VI »: Rigon Milena, in Vicenza.

Provincia di Verona:

« 131-VR »: Vaccari Luisa, in Verona.

(3490)

Decadenza dalla concessione di un marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46:

Provincia di Napoli:

« 287-NA »: Soave Giovanni, in Napoli.

(3491)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 14 aprile 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	872,95	872,95	873,10	872,95	873 —	—	873 —	872,95	872,95	—
Dollaro canadese	741,50	741,50	742 —	741,50	741,30	—	741,20	741,50	741,50	—
Marco germanico	466,30	466,30	466,51	466,30	466,30	—	466,40	466,30	466,30	—
Fiorino olandese	425,02	425,02	425,75	425,02	425,02	—	424,97	425,02	425,02	—
Franco belga	28,933	28,933	28,93	28,933	28,933	—	28,937	28,933	28,933	—
Franco francese	201,30	201,30	201,72	201,30	201,30	—	201,35	201,30	201,30	—
Lira sterlina	1928,90	1928,90	1931,50	1928, 0	1928,90	—	1928,60	1928,90	1928,90	—
Lira irlandese	1743,30	1743,30	1743 —	1743,30	1743,30	—	1744 —	1743,30	1743,30	—
Corona danese	149,94	149,94	150,10	149,94	150,90	—	150,06	149,94	149,94	—
Corona norvegese	172,42	172,42	173 —	172,42	172,35	—	172,44	172,42	172,42	—
Corona svedese	199,55	199,55	200 —	199,55	199,80	—	199,63	199,55	199,55	—
Franco svizzero	498,35	498,35	499,60	498,35	498,70	—	498,30	498,35	498,35	—
Scellino austriaco	66,145	66,145	65,20	66,145	66,145	—	65,22	66,145	66,145	—
Escudo portoghese	17,18	17,18	17,40	17,18	17,18	—	17,40	17,18	17,18	—
Peseta spagnola	12,203	12,203	12,23	12,203	12,203	—	12,203	12,203	12,203	—
Yen giapponese	3,469	3,469	3,48	3,469	3,469	—	3,473	3,469	3,469	—

Media dei titoli del 14 aprile 1980

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	65,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,625
» 5,50 % » » 1968-83	85,475
» 5,50 % » » 1969-84	82,600
» 6 % » » 1970-85	79,425
» 6 % » » 1971-86	75,975
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	78,475
» 9 % » » 1976-91	81,150
» 10 % » » 1977-92	86,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,500
» » » » 1- 8-1978/80	99,525
» » » » 1-10-1978/80	99,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,300
» » » » 1- 7-1979/81	98,350
» » » » 1-10-1979/81	97,950
» » » » 1- 5-1979/82	98,550
» » » » 1- 7-1979/82	97,500
» » » » 1-10-1979/82	97,500
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,850
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,850
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,125
» » » 12 % 1- 4-1982	95,600
» » » 12 % 1-10-1983	92,775
» » » 12 % 1- 1-1984	93,850
» » » 12 % 1- 4-1984	93,400
» » » 12 % 1-10-1984	92,750
» » » 12 % 1-10-1987	94,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	873 —
Dollaro canadese	741,35
Marco germanico	466,35
Fiorino olandese	424,995
Franco belga	28,935
Franco francese	201,325
Lira sterlina	1928,75
Lira irlandese	1743,65
Corona danese	150 —
Corona norvegese	172,43
Corona svedese	199,59
Franco svizzero	498,325
Scellino austriaco	65,182
Escudo portoghese	17,29
Peseta spagnola	12,203
Yen giapponese	3,471

CONCORSI ED ESAMI

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a otto posti di vice-direttore nelle dogane e imposte indirette.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 25 marzo 1980, pubblica la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a otto posti di vice-direttore nelle dogane e imposte indirette, indetto con decreto commissariale 6 aprile 1978, n. 18894/Pr. I.

(3754)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a undici posti di meccanografo presso le imposte dirette.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 25 marzo 1980, pubblica la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a undici posti di meccanografo presso le imposte dirette, indetto con decreto commissariale 6 aprile 1978, n. 18658/Pr. I.

(3755)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(1305/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario presso l'istituto « Accorimboni »;

un posto di aiuto della divisione di nefrologia chirurgica;

un posto di assistente del servizio di trasfusione;

un posto di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Pesaro.

(1307/S)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E F. TEOTINO » DI LOCRI

Concorso ad un posto di assistente del pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(1301/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso a tre posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(1302/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione oculistica presso l'ospedale « Piemonte » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(1303/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso ad un posto di primario della seconda divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della seconda divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(1304/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1980, n. 8.

Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 3 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto

La presente legge disciplina le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative, di carattere pecuniario e non, previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma della Costituzione, e lo esercizio della delega delle relative funzioni.

La Regione determina con legge le sanzioni amministrative di sua competenza ed i limiti minimi e massimi di esse.

Restano ferme le disposizioni di legge che disciplinano le sanzioni previste per le violazioni di norme tributarie regionali, nonché le sanzioni irrogate da organi regionali nell'esercizio dei poteri sostitutivi.

Art. 2.
Delega

Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 1, primo comma, sono delegate ai comuni, a norma dell'art. 118 della Costituzione, o subdelegate a norma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

In via eccezionale, la legge regionale può delegare o subdelegare ad altri enti locali le funzioni di cui al comma precedente relativamente alle materie ad essi attribuite, delegate o subdelegate con leggi regionali.

Ai medesimi enti sono delegate, o subdelegate, le funzioni di vigilanza, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza, nelle materie contemplate dalle norme sanzionatrici.

La competenza territoriale dell'ente delegato o subdelegato ad applicare le sanzioni amministrative, è determinata dal luogo nel quale è stata commessa l'infrazione.

Ferme restando le disposizioni della presente legge, e tenuto conto delle direttive emanate dal presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 59 dello statuto, gli enti delegati possono stabilire, con propri regolamenti, specifiche competenze dei propri organi e quanto altro necessario per l'applicazione e per la definizione in via amministrativa delle sanzioni.

In mancanza di diversa regolamentazione, per le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative è competente il sindaco o il presidente dell'ente delegato.

Art. 3.
Sanzioni riparatorie

La legge regionale stabilisce i casi in cui, oltre alle sanzioni amministrative, il contravventore è tenuto alla ulteriore sanzione riparatoria secondo quanto previsto dal codice civile.

Art. 4.
Accertamento delle violazioni

L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 1 è di competenza degli organi di polizia urbana e rurale, forestale, e di ogni altro organo di polizia a cui la legge statale e le leggi regionali attribuiscono tale competenza.

Per l'accertamento delle violazioni di disposizioni contenute in singole leggi, gli organi di cui all'ultimo comma dell'art. 2 possono incaricare guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, con provvedimenti recanti l'indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito il potere di accertamento.

Gli enti pubblici e le associazioni riconosciute, che hanno come finalità la tutela del patrimonio culturale e ambientale, cooperano all'accertamento nei limiti dei rispettivi compiti istituzionali.

I soggetti di cui ai primi due commi debbono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione ad effettuare lo accertamento, rilasciato, salvo diversa indicazione di legge, dall'organo di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 5.
Verbale di accertamento

Le violazioni vengono accertate mediante processo verbale redatto su apposito modulo.

Il processo verbale di accertamento è redatto almeno in triplice copia di cui una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio o comando da cui il verbalizzante dipende, una trasmessa all'ente delegato competente ai sensi dell'art. 2.

Nel processo verbale devono essere specificati:

a) il giorno, l'ora e il luogo dell'accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità del trasgressore, se identificato;

d) le generalità degli eventuali responsabili in solido, se identificati;

e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

f) le norme che si ritengono violate;

g) se la violazione sia stata contestata al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido.

In calce al processo verbale è fatta menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore e sono indicate le generalità di persone in grado di testimoniare sul fatto costituente la violazione.

La Regione istituisce, per la compilazione del processo verbale di accertamento, moduli unificati.

Il processo verbale di accertamento sottoscritto dal verbalizzante, deve essere immediatamente inoltrato all'ufficio o al comando da cui il verbalizzante medesimo dipendente, per i successivi adempimenti.

I processi verbali redatti dalle guardie giurate di cui all'art. 4, secondo comma, sono trasmessi direttamente all'organo, cui spetta, secondo le leggi regionali, irrogare la relativa sanzione.

Art. 6.
Contestazione della violazione

Le violazioni, quando è possibile, sono contestate immediatamente sia al trasgressore che all'eventuale responsabile in solido, se presenti, mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.

Qualora non abbia avuto luogo la contestazione personale nei confronti di tutte o di alcune delle persone indicate nel comma precedente, l'ufficio o comando, indicati nel penultimo comma dell'articolo precedente, provvede, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento dell'infrazione o della identificazione del trasgressore, a notificare agli interessati copia del processo verbale di accertamento in via amministrativa o a mezzo di ufficiale giudiziario secondo le disposizioni di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Sulla copia del processo verbale consegnata o notificata a norma dei commi precedenti, deve essere indicato l'ufficio o comando dal quale il verbalizzante dipende, deve essere fatta menzione della facoltà di far pervenire scritti difensivi, nonché di pagare in misura ridotta, e devono essere altresì indicati i relativi termini e modalità.

Nelle ipotesi di accertamento operate dalle guardie giurate di cui all'art. 4, il processo verbale indica l'organo cui spetta irrogare la sanzione.

Il processo verbale a carico della persona non identificata deve essere trasmesso, senza indugio, all'organo cui spetta irrogare la sanzione.

Art. 7.

Responsabilità in solido e sussidiaria

Il proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione è responsabile in solido con il trasgressore, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Qualora le violazioni siano commesse da persona soggetta alla altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona fisica o giuridica investita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è responsabile in solido con il trasgressore, purché si tratti di violazione di norme che essa era tenuta a far osservare.

Per le violazioni commesse da chi ha la rappresentanza o l'amministrazione di enti forniti di personalità giuridica, purché si tratti di inosservanza di obblighi inerenti alla qualità rivestita dall'autore della violazione, l'ente risponde delle sanzioni amministrative in via sussidiaria rispetto al trasgressore ove questi risulti inadempiente.

Per le sanzioni previste da leggi statati riguardanti materie delegate alla Regione, la responsabilità solidale o sussidiaria è regolata dalle disposizioni contenute nelle leggi medesime.

Art. 8.

Oblazione

Quando non sia diversamente stabilito dalle leggi penali vigenti o dalle leggi regionali, per le violazioni che importino la sola sanzione pecuniaria è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti coloro che a qualunque titolo sono tenuti a rispondere della sanzione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione, di una somma pari ad un terzo del massimo stabilito dalla legge, oltre le spese di notificazione.

Il pagamento viene effettuato con le modalità di cui all'art. 10.

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà del pagamento in misura ridotta, l'organo competente che introita il relativo importo è tenuto a dare immediata notizia all'ufficio o comando da cui dipende il verbalizzante.

Art. 9.

Scritti difensivi

Entro trenta giorni dalla data della consegna o della notificazione della copia del processo verbale, il trasgressore e gli eventuali responsabili in solido possono far pervenire all'ufficio o comando o organo cui è stato inoltrato il processo verbale di accertamento propri scritti difensivi.

Gli scritti difensivi devono essere redatti su carta legale e spediti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnati direttamente all'ufficio o comando o organo di cui al comma precedente che, in tale ultimo caso, ne rilascia ricevuta.

Art. 10.

Pagamento

Pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria e di riparazione del danno si effettua presso la tesoreria del comune o degli altri enti delegati.

L'obbligato è tenuto altresì a pagare l'importo delle spese di notificazione degli atti e del bollo di quietanza.

L'obbligazione di pagare le somme dovute per le sanzioni pecuniarie non riparatorie non si trasmette agli eredi.

Art. 11.

Rapporto

Qualora non abbia avuto luogo o non sia prevista o consentita l'oblazione, l'ufficio o comando cui è stato inoltrato il processo verbale di accertamento, presenta rapporto all'organo competente per l'applicazione della sanzione.

Al rapporto sono allegati il verbale di accertamento della contravvenzione, la prova dell'avvenuta notificazione di esso, gli eventuali scritti difensivi del contravventore, e, quando l'infrazione abbia cagionato il danno di cui all'art. 3, l'indicazione dell'entità di esso e dell'eventuale modalità di rimessa in pristino.

Art. 12.

Ordinanza

L'organo competente ad irrogare la sanzione, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta entro quindici giorni della scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la sanzione pecuniaria entro il minimo ed il massimo stabiliti dalla legge, tenuto conto della gravità dell'infrazione desunta dalle modalità dell'azione, dell'entità del danno arrecato o del pericolo cagionato, nonché dei precedenti del contravventore, e ne ingiunge il pagamento entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza.

Il medesimo organo, con gli stessi criteri e modalità di cui al primo comma, determina e commina, con ordinanza motivata, l'eventuale sanzione di natura amministrativa non pecuniaria e l'eventuale durata di essa e ne ingiunge la esecuzione, stabilendone modalità e tempi.

Con l'ordinanza è altresì ingiunto al contravventore e alla persona obbligata, ai sensi dell'art. 7, di pagare, nel termine di cui al primo comma, l'ammontare della sanzione riparatoria di cui all'art. 3, o di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, stabilendone modalità e tempi di esecuzione.

Con ordinanza motivata, l'organo competente dispone l'archiviazione della pratica, quando è provato che il fatto non sussiste, o che non è stato commesso dalla persona indicata nel rapporto o da altra persona identificata successivamente, o quando il fatto contestato non costituisce violazione di norme, o quando per esso non sia prevista nessuna sanzione, o quando sia provata l'involontarietà dell'azione od omissione.

Art. 13.

Obbligo di rapporto

Quando dall'accertamento della violazione risulti anche un fatto nel quale può ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio, l'organo competente inoltra rapporto al Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 3 del codice di procedura penale, trasmettendogli le informazioni e gli atti occorrenti.

Art. 14.

Opposizione

Contro l'ingiunzione di cui all'art. 12 gli interessati possono proporre opposizione secondo le norme processuali statali.

Art. 15.

Esecuzione coattiva

Decorso il termine stabilito nell'ordinanza per il pagamento della sanzione pecuniaria e/o della sanzione riparatoria, senza che sia stato provveduto, l'ente delegato o subdelegato procede nei confronti del contravventore e della persona obbligata ai sensi dell'art. 7 alla riscossione delle somme dovute mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 16.

Devoluzione dei proventi

Salvo quanto stabilito da leggi statali per materie delegate alle regioni, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono integralmente devoluti ai comuni e agli altri enti delegati o subdelegati secondo la rispettiva competenza, a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 17.

Direttive, poteri sostitutivi

La giunta regionale, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e con l'approvazione delle commissioni consiliari competenti, propone le direttive da emanare ai sensi dell'art. 59 dello statuto, per l'esercizio della delega.

Le direttive devono ispirarsi alle esigenze di uniformità e semplicità delle procedure, e di massima garanzia di difesa.

Gli eventuali provvedimenti sostitutivi, per accertata inerzia nel compimento di atti obbligatori sottoposti a termini fissi o comunque provvisti di scadenze essenziali, da parte degli enti delegati, sono deliberati dal consiglio regionale, sentiti gli enti delegati interessati.

Art. 18.

Registro delle contravvenzioni

Per i fini di cui al penultimo comma, è istituito, nel territorio della regione Marche, il registro nominativo delle contravvenzioni alle norme regionali sanzionate in via amministrativa.

La tenuta del registro è delegata ai comuni di residenza delle persone nei confronti delle quali si è proceduto alla contestazione delle contravvenzioni.

I comuni e gli altri enti delegati di cui all'art. 2 della presente legge, trasmettono ai comuni di residenza del responsabile dell'infrazione e della persona obbligata ai sensi dell'art. 7 i dati relativi alla natura dell'infrazione contestata, alla sanzione inflitta e all'esito dell'eventuale opposizione.

I nominativi delle persone residenti fuori dai confini della regione Marche, nei confronti delle quali si sia proceduto alla applicazione di sanzioni amministrative, sono iscritti in separato elenco la cui tenuta è delegata al comune nel territorio del quale l'infrazione è stata commessa.

Il registro di cui al primo comma e l'elenco di cui al quarto comma del presente articolo, sono sottoposti al segreto d'ufficio. Ai soli fini della determinazione dell'entità della sanzione da applicare, i comuni sono tenuti a trasmettere agli organi competenti le informazioni relative ai precedenti delle persone nei confronti delle quali si procede.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il presidente della giunta regionale emana, ai sensi dell'art. 59 dello statuto, le direttive per la tenuta del registro di cui al primo comma.

Art. 19.

Relazioni annuali

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni e gli altri enti delegati trasmettono alla giunta regionale una relazione complessiva riguardante l'applicazione delle sanzioni amministrative nel corso dell'anno precedente.

Art. 20.

Abrogazione di norme anteriori

Le disposizioni contenute in leggi regionali anteriori, che regolano le competenze ed il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative e la destinazione dei proventi delle sanzioni, fermo restando il vincolo di destinazione, in contrasto con la disciplina dettata dalla presente legge, sono abrogate.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni relative all'approvazione delle sanzioni amministrative esercitate da organi regionali, sono trasferite ai comuni.

Restano in vigore le norme regionali anteriori concernenti l'attribuzione della delega agli enti locali per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni delle leggi dello Stato 3 maggio 1967, n. 317, e 24 dicembre 1975, n. 706, oltre che le norme di carattere generale, in quanto applicabili.

Art. 21.

Norma finale e transitoria

La presente legge entra in vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione.

Per le violazioni di cui sia in atto, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il procedimento per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, continuano ad applicarsi le procedure in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 27 febbraio 1980

MASSI

(2885)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1980, n. **13.**

Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione Emilia-Romagna. Proroga dell'efficacia delle leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 22 giugno 1978, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 3 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono richiamate in vigore le disposizioni della legge regionale 22 giugno 1978, n. 18, che conservano efficacia fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'art. 1, secondo comma e terzo comma, della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9.

Restano ferme le norme di modificazione e integrazione alla suddetta legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, e, in particolare, quelle di cui alla legge regionale 22 giugno 1978, n. 18.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 febbraio 1980

TURCI

(2692)

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1980, n. **14.**

Organizzazione del territorio nella regione Emilia-Romagna ai fini della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio controllato della caccia - Adeguamento della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, alla legge statale 27 dicembre 1977, n. 968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 10 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La Regione attua la ristrutturazione e l'organizzazione del territorio al fine del riequilibrio faunistico mediante la tutela della fauna selvatica, l'intensificazione della produzione in campo aperto della selvaggina, la difesa delle produzioni agricole e lo esercizio venatorio controllato.

Programma gli interventi necessari alla realizzazione degli scopi di cui al primo comma.

Promuove, altresì, l'istituzione di organismi democratici di partecipazione e di gestione delle attività a ciò connesse.

La Regione, salvo quanto disposto con leggi dello Stato, si impegna alla difesa dell'acqua, dell'aria, del terreno dall'inquinamento, per consentire alla fauna selvatica di vivere e riprodursi allo stato libero.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER LA TUTELA, L'INCREMENTO E LA PRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA.

Art. 2.

Ambiti territoriali per la protezione e l'incremento della fauna selvatica

L'incremento naturale della fauna selvatica viene promosso mediante l'istituzione di «ambiti territoriali protetti».

In detti ambiti territoriali l'esercizio venatorio è sempre vietato.

Ai fini della presente legge, per ambiti territoriali protetti si intendono:

a) le zone di ripopolamento e cattura;

b) le oasi di protezione della fauna;

c) i centri pubblici di produzione della fauna selvatica anche allo stato naturale.

Gli ambiti territoriali protetti vengono istituiti in funzione degli obiettivi di protezione e d'incremento della fauna selvatica indicati con i programmi pluriennali di cui al successivo articolo 39, su una estensione pari ad un quarto della superficie agricolo-forestale di ogni provincia, compatibilmente con le condizioni ambientali, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo I

LE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Art. 3.

Definizione

La zona di ripopolamento e cattura è la struttura di base della programmazione regionale in materia di produzione e di ripopolamento della selvaggina stanziale.

Le funzioni amministrative concernenti l'istituzione, la modifica e la gestione delle zone di ripopolamento di Rimini. La gestione avviene tramite le commissioni di cui al successivo art. 8.

Art. 4.

Istituzione e finalità

La zona di ripopolamento e cattura è istituita dall'ente delegato su propria iniziativa ovvero su proposta degli enti locali, delle associazioni venatorie e dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, che comunque devono essere sentiti al riguardo.

La zona di ripopolamento e cattura ha i seguenti fini:

a) migliorare le condizioni per la sosta e la riproduzione naturale della fauna selvativa;

b) fornire, mediante catture, la selvaggina per il popolamento di altri ambiti territoriali protetti nonché per il ripopolamento dei terreni aperti alla caccia;

c) favorire il ripopolamento del territorio circostante mediante l'irradiamento della selvaggina.

L'estensione dlela zona di ripopolamento e cattura deve essere commisurata alle esigenze biologiche delle specie animali di cui viene previsto l'incremento.

Il provvedimento di istituzione ha la validità iniziale di sei anni e può essere rinnovato alla scadenza anche per diversi periodi.

La zona può essere revocata prima della scadenza soltanto con provvedimento motivato.

Art. 5.

Procedure di istituzione

La proposta per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare è pubblicata negli albi degli enti locali territorialmente interessati e notificata ai proprietari o ai conduttori dei fondi; viene resa nota mediante manifesto da affiggere nel capoluogo e nelle frazioni dei comuni territorialmente interessati.

Nel manifesto devono essere indicati:

a) il perimetro e l'estensione del territorio dove la caccia verrà vietata;

b) le finalità tecniche di protezione e di produzione.

Avverso tale deliberazione, i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, all'ente delegato, entro sessanta giorni dalla notificazione.

Decorso il suddetto termine, l'ente delegato, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate.

Il provvedimento di istituzione definisce le finalità produttive della zona di ripopolamento e cattura, le misure per assicurare un'efficace sorveglianza e la protezione delle colture agricole, la data entro cui deve essere nominata la commissione di gestione.

Alla deliberazione deve essere allegata una planimetria della zona in scala 1:25.000. Negli stessi modi si provvede alla modifica ed alla revoca della zona di ripopolamento e cattura.

In vista di particolari necessità faunistiche ed in via eccezionale, il provvedimento di istituzione, modifica o revoca della zona di ripopolamento può essere assunto in forma coattiva, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, prescindendo dalle procedure di cui ai precedenti commi.

Art. 6.

Rinnovo

Il rinnovo della zona è disposto almeno sessanta giorni prima della scadenza, con le stesse modalità previste per la istituzione.

Art. 7.

Prelievi di selvaggina

Nelle zone di ripopolamento possono essere disposte dall'ente delegato catture di selvaggina tenendo conto della consistenza faunistica e secondo i programmi annuali d'intervento di cui al successivo art. 40.

La selvaggina stanziale catturata viene destinata secondo quanto disposto dal successivo art. 12.

Prima dell'apertura della zona di ripopolamento e cattura all'esercizio venatorio deve essere, di norma, disposta la cattura a scopo di ripopolamento di tutta la selvaggina di cui sia possibile il prelievo senza arrecare danno alle colture.

Art. 8.

Commissione di gestione

La zona di ripopolamento è gestita da apposita commissione, così composta:

a) un rappresentante dell'ente locale delegato;

b) da quattro a otto rappresentanti dei cacciatori, designati in proporzione degli iscritti assicurando la presenza di tutte le associazioni presenti nella zona;

c) sei rappresentanti dei proprietari e dei conduttori agricoli, designati dalle associazioni di categoria in rapporto al numero dei loro associati assicurando la presenza di tutte le associazioni esistenti nel territorio;

d) l'operatore faunistico o la guardia giurata o volontaria incaricata di cui al successivo art. 51.

I componenti della commissione devono essere preferibilmente scelti fra i cittadini che risiedano entro il perimetro della zona di ripopolamento e cattura.

Non possono essere designati a far parte della commissione di gestione coloro che siano incorsi nelle sanzioni di cui all'articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nei precedenti cinque anni, escluse le infrazioni di cui alle lettere *h*) e *i*).

I rappresentanti dei cacciatori, dei proprietari e dei conduttori agricoli sono designati dalle rappresentanze locali delle associazioni entro la data indicata con la deliberazione di istituzione della zona di ripopolamento e cattura e nominati tenendo conto delle effettive presenze nel territorio.

Trascorso tale termine, l'ente delegato nomina la commissione in base alle designazioni effettuate entro la scadenza, ancorché non siano tutte pervenute, quando è possibile nominare la maggioranza dei componenti.

La commissione viene completata con successivo provvedimento al fine di assicurare la presenza degli organismi di cui al primo comma del presente articolo, non appena gli stessi provvederanno alla designazione del loro rappresentante.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei membri nominati.

Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dai presenti, nella prima seduta, fra i componenti della commissione.

Ciascuna commissione può essere incaricata della gestione di una o più zone di ripopolamento e cattura.

Art. 9.
Compiti della commissione di gestione

Nelle zone di competenza, la commissione di gestione provvede, in base agli orientamenti della programmazione regionale, alle attività inerenti al ripopolamento, alla organizzazione delle catture di selvaggina, nonché alla protezione delle colture agricole, dei nidi e della fauna selvatica; partecipa inoltre alla formazione dei programmi di riequilibrio faunistico.

Il personale addetto alla vigilanza venatoria collabora con la commissione per le attività inerenti la gestione della zona di ripopolamento e cattura.

La commissione non ha gestione diretta di fondi.

Art. 10.
Danneggiamento delle colture agricole arrecato dalla selvaggina

I danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole vengono accertati dai competenti servizi dell'ente delegato.

Valutazioni ed accertamenti sono compiuti in contraddittorio con il conduttore del fondo interessato.

Delle valutazioni effettuate viene data comunicazione allo ente delegato, che provvede a norma del successivo art. 48. Gli animali abbattuti o catturati per la tutela delle produzioni agricole vengono destinati, oltre a quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 33, al ripopolamento, oppure ceduti a scopo di richiamo o per fini alimentari.

Art. 11.
Tabelle perimetrali

I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati con tabelle perimetrali di colore giallo, recanti la scritta « Zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia ai sensi di legge », apposte ad una distanza di circa m 100 l'una dall'altra, e comunque in modo che da una siano visibili le due contigue. Le tabelle debbono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi l'opportunità. In dette zone le tabelle perimetrali sono esenti da ogni tassa ai sensi dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno cm 50 dal livello dell'acqua.

Nel caso che il confine coincida con un corso d'acqua, il tabellamento deve avvenire in modo tale da consentire l'abbeverata della selvaggina.

Art. 12.
Cattura e destinazione della selvaggina

Per le operazioni di cattura della selvaggina stanziale, di cui al precedente art. 7, l'ente delegato si avvale della commissione di gestione e dei cacciatori all'uopo incaricati, con l'intervento di un operatore faunistico o, in mancanza, di una guardia giurata, che redige il verbale e lo trasmette all'ente delegato.

La selvaggina catturata nelle zone di ripopolamento e cattura è destinata al ripopolamento nelle seguenti proporzioni:

lepri: fino ad un massimo dell'80% del catturato in proporzione alle esigenze di ripopolamento del territorio aperto alla caccia compreso quello in gestione sociale di cui al successivo art. 22;

non meno del 20% negli ambiti territoriali protetti;

starne e pernici rosse: in proporzione alla esigenza del ripopolamento dei territori aperti alla caccia, compresi quelli in gestione sociale di cui al successivo art. 22, ricadenti nella fascia territoriale destinata all'incremento delle dette specie;

fagiani: in proporzione alle esigenze di ripopolamento dei territori aperti alla caccia con obbligo di immissione fuori dalla fascia territoriale destinata all'incremento della starna e della pernice rossa, salvo le località boscate dove dette specie non trovano idoneo habitat.

Una quota-parte del catturato di starne, pernici rosse e fagiani è destinata al ripopolamento di ambiti territoriali protetti, aventi habitat idoneo.

Altre specie selvatiche catturate vengono destinate secondo i programmi regionali.

Delle immissioni effettuate viene redatto verbale a cura dell'operatore faunistico o in mancanza da una guardia giurata all'uopo incaricata e controfirmata da due cacciatori.

Capo II

LE OASI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 13.
Definizione ed istituzione

L'oasi di protezione è l'ambito territoriale destinato al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica secondo i piani di cui al successivo art. 39.

L'oasi di protezione è istituita dall'ente locale delegato con propria iniziativa o su proposta degli enti locali territorialmente interessati, dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina, delle associazioni venatorie o naturalistiche.

L'istituzione, la modifica e la revoca delle oasi di protezione sono regolate dalle disposizioni dei precedenti articoli 5 e 6.

Le funzioni amministrative concernenti l'istituzione, la modifica, la revoca e la gestione dell'oasi sono delegate alle provincie ed al circondario di Rimini.

Art. 14.
Gestione

Il provvedimento di istituzione dell'oasi determina la superficie, la durata e le modalità della gestione.

L'oasi di protezione è gestita da apposita commissione nominata dall'ente delegato, della quale fanno parte esperti designati dagli enti locali territorialmente interessati, dalle associazioni venatorie, naturalistiche e dei proprietari o conduttori agricoli.

Ciascuna commissione può essere incaricata della gestione di più oasi.

Nel territorio dell'oasi vengono installate dall'ente delegato le attrezzature ed effettuati gli interventi tecnici necessari a perseguire gli scopi di protezione e di ripristino degli habitat, nonché di incremento delle specie di fauna selvatica che ne hanno motivato l'istituzione.

Sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono essere altresì autorizzate immissioni e catture di selvatici a scopo sperimentale, di ripopolamento o di studio quando si determinano situazioni di squilibrio, nell'ambito degli orientamenti contenuti nella carta delle vocazioni faunistiche della regione Emilia-Romagna di cui al successivo art. 38.

La destinazione della selvaggina catturata avviene secondo i programmi annuali di intervento di cui al successivo art. 40.

Il territorio costituito in oasi di protezione è delimitato da tabelle di colore giallo, recanti la scritta: « Oasi di protezione - divieto di caccia a norma di legge ». Dette tabelle sono esenti da tassa a norma della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Esse vengono apposte secondo quanto previsto dal precedente art. 11.

Se l'oasi è delimitata da un corso d'acqua, il tabellamento dovrà avvenire in modo tale da consentire l'abbeveramento della selvaggina.

La commissione di gestione esercita le funzioni di cui al precedente art. 9.

Capo III

CENTRI PUBBLICI DI PRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA

Art. 15.
Destinazione del demanio regionale per l'incremento della fauna

Al fine di contribuire al riequilibrio faunistico del territorio, i terreni del demanio regionale che presentano favorevoli condizioni d'ambiente, debbono essere destinati alla protezione oppure alla produzione delle specie di cui viene programmato l'incremento, a norma dei successivi articoli 39 e 40.

A tal fine possono essere istituiti nei terreni del demanio regionale centri pubblici di produzione della fauna selvatica in campo aperto o in recinti.

I terreni del demanio regionale, quando non vengono compresi in centri pubblici di produzione della selvaggina, possono essere inclusi in zone di ripopolamento e cattura o in oasi di protezione.

I terreni del demanio regionale collocati oltre gli 800 metri d'altitudine vengono sempre destinati ad oasi di protezione, salvo diversa destinazione deliberata dalla giunta regionale.

I terreni del demanio regionale possono, altresì, venire compresi in zone per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia di cui al successivo art. 19.

I terreni del demanio classificati valichi possono essere aperti con speciali norme e limitatamente al territorio strettamente necessario all'esercizio venatorio delle specie migratrici, nel periodo del passo quando tale attività non reca disturbo alla fauna selvatica e autoctona.

Le funzioni amministrative concernenti l'istituzione, la revoca, la modifica e la gestione dei centri pubblici di produzione della selvaggina sono delegate alle provincie e al circondario di Rimini.

Art. 16.

Istituzione e gestione dei centri pubblici di produzione della selvaggina

I centri pubblici di produzione della selvaggina sono istituiti con il consenso scritto dei proprietari e conduttori dei fondi territorialmente interessati.

Il provvedimento di istituzione deve indicare le finalità del centro e le modalità di gestione.

Le spese d'esercizio sono a carico della Regione e devono essere preventivamente autorizzate.

La selvaggina prodotta nei centri pubblici di produzione viene destinata per l'attuazione dei programmi annuali d'intervento di cui al successivo art. 40.

La gestione degli enti pubblici di produzione avviene secondo le direttive della giunta regionale.

Il controllo veterinario dei centri pubblici di produzione avviene a mezzo dei competenti servizi dell'ente delegato e della Regione.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17.

Promozione della partecipazione alla gestione faunistica del territorio

La Regione, ai sensi dell'art. 15, primo comma, della legge n. 968, promuove la gestione faunistica del territorio con iniziative volte ad ottenere la partecipazione volontaria dei cacciatori, dei naturalisti, della scuola e delle categorie interessate a realizzare i seguenti interventi: protezione dei nidi e dei nuovi nati; pasturazione della selvaggina; prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole; catture di selvaggina; immissioni di selvaggina; rilevazione di dati ed inanellamento della selvaggina; tabellamento e stabellamento; informazione culturale e servizio di vigilanza. Altre eventuali attività vengono indicate nell'ambito dei programmi annuali di intervento di cui al successivo art. 40.

L'organizzazione degli interventi di cui al precedente comma negli ambiti protetti e nel terreno non soggetto a vincoli venatori viene delegato alle provincie ed al circondario di Rimini.

Art. 18.

Fondi chiusi

La caccia è vietata a chiunque nei fondi chiusi da muro o recintati con rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m 1,80 oppure circondati da corsi o specchi d'acqua perenni aventi la larghezza di almeno m 3 ed una profondità di almeno m 1,50.

Nei fondi chiusi è ammesso l'allevamento di specie selvatiche non previste dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, a scopo ornamentale.

I confini dei fondi chiusi sono delimitati da tabelle perimetrali di colore bianco, collocate a cura del proprietario del terreno, distanti 100 metri le une dalle altre, portanti la scritta: « Fondo chiuso - divieto di caccia ». L'apposizione di dette tabelle è esente da tasse.

Nei fondi chiusi, su richiesta del proprietario o conduttore, può essere disposta la cattura di selvaggina per la protezione delle colture agricole o a scopo di studio. La selvaggina così catturata viene destinata a scopi di ripopolamento.

Dei fondi chiusi esistenti o che si intendono istituire deve essere data comunicazione alla Regione o all'ente locale delegato.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER LE ATTIVITA' CINOFILE

Art. 19.

Zone per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia

Le funzioni amministrative concernenti la delimitazione di zone per l'addestramento e le prove dei cani da caccia sui terreni non sottoposti ai vincoli previsti dall'art. 2 della presente legge e non destinati prevalentemente a colture specializzate ed intensive, sono delegate alle provincie o al comitato circondariale di Rimini. La delimitazione delle zone di cui sopra è disposta su richiesta delle associazioni cinofile e venatorie. Il richiedente deve proporre contestualmente alla domanda il regolamento di esercizio contenente le misure per la salvaguardia dei nidi, dei nuovi nati, delle colture agricole ed il programma di ripopolamento.

L'ente delegato approva le condizioni d'accesso e le eventuali variazioni.

Quando la zona è autorizzata per una durata superiore all'annuale periodo di caccia chiusa, nella zona stessa è vietato l'esercizio venatorio per tutta la stagione venatoria.

Il divieto può essere limitato alla caccia della selvaggina stanziale e alla caccia vagante o da appostamento temporaneo della selvaggina migratoria.

E' consentito l'esercizio venatorio da appostamenti fissi limitatamente a quelli preesistenti.

L'estensione delle zone sopraddette non può superare tremila ettari per ogni provincia.

Al fine di costituire un centro per le attività cinofile di particolare interesse tecnico e di rilievo economico per le località interessate, può essere istituita dall'ente delegato una zona per l'addestramento e la qualificazione dei cani da caccia oltre i limiti di superficie di cui al precedente comma, comunque non oltre i 5.000 ha.

L'autorizzazione è subordinata al consenso dei proprietari, ottenuto preventivamente e per iscritto a cura dei richiedenti.

Il titolare della concessione risponde a norma di legge per gli eventuali danni provocati alle persone, alle colture agricole ed alla fauna selvatica.

Dette zone debbono essere delimitate con tabelle bianche recanti la scritta: « Zona addestramento cani. Autorizzazione ai sensi di legge ».

La gestione delle zone di addestramento è affidata alle associazioni cinofile e venatorie intestatarie della concessione.

Le irregolarità e gli abusi commessi nella gestione delle zone di addestramento dei cani da caccia possono comportare la revoca dell'autorizzazione.

Tutti i cacciatori ed i cinofili possono accedere alle zone di addestramento a parità di condizioni e senza obbligo associativo.

Possono essere destinati a zone di addestramento per cani da caccia i territori già compresi nelle riserve di caccia che cessano l'attività.

Nelle zone di addestramento per cani da caccia possono essere eseguite gare di caccia pratica, esclusi i mesi dal 1° aprile al 15 giugno, con il consenso di tutti i proprietari territorialmente interessati.

Art. 20.

Campi di addestramento cani

Le associazioni venatorie e cinofile che abbiano la disponibilità di terreni possono venire autorizzate a gestire, sugli stessi, campi per l'addestramento di cani da caccia in periodi di caccia chiusa. Alla domanda il richiedente deve allegare la proposta di regolamento di gestione.

L'ente delegato approva le condizioni d'accesso e le eventuali variazioni.

Il provvedimento di autorizzazione può consentire che in detti terreni siano effettuate prove di riporto con quaglie allevate in cattività.

L'area occupata non può avere dimensioni superiori a 15 ettari.

Le irregolarità e gli abusi commessi nella gestione di tali campi comportano la revoca dell'autorizzazione.

I campi sopraddetti dovranno essere delimitati con tabelle bianche collocate alla distanza di 50 metri le une dalle altre, recanti la dicitura: « Campo di addestramento cani - autorizzato ai sensi di legge ».

I campi istituiti su terreni di proprietà degli enti pubblici sono aperti a tutti i cacciatori a parità di condizione e senza obbligo associativo.

Art. 21.

Prove di qualificazione per cani da caccia

Nelle zone di ripopolamento e cattura, l'ente locale delegato può autorizzare gare per cani iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'ENCI e che abbiano sostenuto prove di qualificazione in manifestazioni cinofile, alle seguenti condizioni: *a*) assenso preventivo scritto dei conduttori dei fondi direttamente interessati: *b*) richiesta delle associazioni venatorie e cinofile e sentito il parere della commissione di gestione competente; *c*) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole. Sono fatti salvi i limiti temporali disposti dall'ultimo comma dell'art. 19.

Nei terreni non compresi in ambiti territoriali protetti le gare possono essere consentite anche per i cani non iscritti.

Il richiedente le autorizzazioni di cui ai precedenti commi, contestualmente alla presentazione delle domande deve proporre il regolamento d'esercizio.

Le gare di cani non possono essere autorizzate nei periodi in cui i nidi, le cove, i nuovi nati di selvaggina vengono danneggiati.

La gestione della gara è affidata ai richiedenti. Gli eventuali danni provocati alle colture agricole sono a carico dei concessionari dell'autorizzazione.

L'accesso dei partecipanti è prestabilito con il regolamento della prova.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE SOCIALE DELLA CACCIA

Art. 22.

Territori per la gestione sociale della caccia (Territori g.s.c.)

Per il conseguimento dei fini della programmazione regionale l'ente locale delegato promuove la partecipazione dei cacciatori ed a norma del secondo comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sentite le associazioni venatorie e dei proprietari e conduttori agricoli, può delimitare « territori regionali per la gestione sociale della caccia » (g.s.c.) aperti ai cacciatori che siano titolari del tesserino di accesso.

L'estensione complessiva dei territori sopraddetti non deve superare di norma il 30% della superficie agricolo-forestale di ciascuna provincia, ed è rapportata di massima al numero di aderenti alla gestione sociale.

Le funzioni amministrative concernenti la delimitazione, la modifica, la revoca dei territori g.s.c sono delegate alle province e al circondario di Rimini.

I territori per la gestione sociale della caccia vengono delimitati, modificati o revocati almeno novanta giorni prima dell'inizio della stagione venatoria.

Art. 23.

Delimitazione dei territori per la gestione sociale della caccia

Il territorio g.s.c. viene indicato a cura dell'organismo di gestione con tabelle di colore arancione recanti la scritta: « Territorio per la gestione sociale della caccia - Autorizzazione ai sensi di legge ». Le tabelle sono esenti da tasse e soprattasse regionali.

I territori debbono essere delimitati di norma su corsi d'acqua, crinali od importanti opere, come strade, canali e ferrovie, per facilitare ai cacciatori l'individuazione dei confini e rendere agevole la vigilanza.

Nel provvedimento devono essere indicati: la denominazione del territorio, la superficie, i confini, la data entro cui deve essere costituito il comitato di gestione di cui al successivo art. 33.

Ogni territorio g.s.c di norma non può avere una estensione superiore a 10.000 ettari nè inferiore a 1.000 ettari. Ogni territorio g.s.c non può essere delimitato a meno di un chilometro da altro preesistente.

Art. 24.

Modalità di gestione organizzativa

La Regione regolamenta i modi di gestione e di accesso dei cacciatori ai territori g.s.c. al fine di ottenere:

una presenza globalmente equilibrata dei cacciatori sul complesso dei territori compresi nei territori g.s.c.;

ripopolamenti omogenei e rapportati alle condizioni dell'ambiente secondo gli orientamenti del successivo art. 43;

la vigilanza venatoria e la tutela delle colture agricole rispondenti alle esigenze locali, attraverso un adeguato utilizzo dei contributi finanziari richiesti ai cacciatori aderenti.

Art. 25.

Modalità di accesso dei cacciatori nei territori g.s.c.

Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente art. 24 l'accesso dei cacciatori nei territori g.s.c deve avvenire tenendo conto:

del rapporto cacciatori - territorio;

delle caratteristiche dell'ambiente naturale e delle produzioni agricole nel territorio g.s.c.;

del diritto che ogni cacciatore ha di esercitare la caccia nei territori g.s.c., a parità di condizioni.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può autorizzare gli organismi dei territori g.s.c. ad esigere un contributo finanziario a copertura delle spese di gestione. Le prestazioni eseguite dai cacciatori aderenti a norma del precedente art. 17 possono essere rimborsate.

Art. 26.

Modalità per la gestione dei territori g.s.c.

La Regione, con apposito regolamento, stabilisce i modi di gestione economica e tecnica dei territori g.s.c.

L'importo complessivo della spesa per il personale fisso di vigilanza nonché per il personale e per il funzionamento amministrativo degli organismi di gestione dei territori g.s.c. non deve superare il 50% delle spese annualmente effettuate in ciascuna provincia.

Le prestazioni dei componenti dei comitati di coordinamento e di gestione sono gratuite. Ad essi possono essere rimborsate le spese vive sostenute per partecipare alle riunioni o per svolgere incarichi ricevuti. Non possono far parte dei comitati di coordinamento regionale, provinciale e di territorio, e qualora ne facessero parte decadono, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8, terzo comma, della presente legge.

La gestione dei territori g.s.c. istituiti nei terreni umidi e nelle località interessate al passo delle principali specie migratrici può prevedere forme di caccia speciali aperte a tutti gli aderenti e a parità di condizioni.

La gestione dei territori g.s.c. può altresì prevedere, nei limiti della legislazione vigente, forme di caccia a pagamento a selvaggina stanziale secondo le modalità approvate dal comitato di coordinamento regionale di cui al successivo art. 27, da effettuarsi su una superficie massima di ettari 2.000 per ogni provincia e per il circondario di Rimini.

I danni provocati dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio alle produzioni agricole dei territori g.s.c sono a carico delle rispettive gestioni.

Art. 27.

Coordinamento regionale dei territori g.s.c.

Il comitato regionale di coordinamento nei territori g.s.c. è nominato dalla giunta regionale ed è costituito:

a) da un rappresentante per ogni comitato di coordinamento delle provincie e del circondario di Rimini;

b) da dodici rappresentanti designati dalle associazioni venatorie in rapporto al numero degli associati, garantendo la presenza di tutte le associazioni venatorie riconosciute;

c) da un rappresentante dei naturalisti designato da Federnatura;

d) da quattro rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi designati dalle associazioni regionali più rappresentative;

e) da tre esperti nominati dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Il comitato è nominato entro sessanta giorni dalla data indicata nella richiesta delle designazioni.

Trascorso tale termine, il comitato è nominato sulla base delle designazioni pervenute secondo le indicazioni dell'art. 8, commi quinto e sesto.

Il presidente del comitato è eletto a maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei membri nominati.

Il comitato può nominare un ufficio di presidenza con compiti esecutivi, prevedendo la presenza di membri di cui alle lettere a), b) e d) del comma primo del presente articolo.

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di uno dei comitati di coordinamento provinciali o di tre componenti o del presidente della Regione.

Il comitato regionale di coordinamento rimane in carica fino alla scadenza del consiglio regionale.

Art. 28.

Esercizio finanziario e previsione della spesa

L'esercizio finanziario decorre dal 1° agosto di ciascun anno e ha termine il 31 luglio dell'anno successivo.

Il bilancio di previsione del comitato di coordinamento regionale viene trasmesso alla giunta regionale entro il 1° giugno, che l'approva sentita la commissione consiliare competente. Ad esso devono essere allegati i bilanci di previsione dei comitati di coordinamento provinciali e del circondario di Rimini.

Il bilancio del comitato di coordinamento regionale deve indicare anche le previsioni di spesa per il proprio funzionamento, per il coordinamento tecnico, per l'informazione e la educazione sportiva dei cacciatori.

Dette spese non possono superare il 10% dell'introito derivante dagli eventuali contributi dei cacciatori di cui al precedente art. 25, ultimo comma. Il rimanente viene destinato alle attività di competenza dei comitati di coordinamento provinciali e del circondario di Rimini.

La gestione dei fondi a disposizione dei comitati di coordinamento provinciale e del circondario di Rimini avviene secondo gli indirizzi programmatici espressi dal comitato di coordinamento regionale.

Il bilancio dei comitati provinciali o del circondario di Rimini deve essere trasmesso al comitato di coordinamento regionale entro il 1° maggio e specificatamente indicare le previsioni di spesa per il funzionamento amministrativo e tecnico, per la vigilanza con personale dipendente e volontario, per il ripopolamento — con l'indicazione delle immissioni preventivate — nonché per l'indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle colture agricole nei territori g.s.c.

I comitati di coordinamento regionale, provinciali e del circondario di Rimini sono autorizzati ad affettuare le spese nei limiti dei finanziamenti loro attribuiti.

Art. 29.

Rendiconto delle spese

Entro il primo novembre di ogni anno il comitato di coordinamento regionale presenta alla giunta regionale il proprio bilancio consuntivo, allegando i bilanci consuntivi dei comitati provinciali di coordinamento e del circondario di Rimini.

I comitati provinciali e del circondario di Rimini devono presentare entro il 1° ottobre i propri bilanci consuntivi al comitato di coordinamento regionale.

Il controllo dei bilanci di cui al precedente comma viene delegato alle province territorialmente competenti ed al circondario di Rimini, i quali segnaleranno, entro trenta giorni, alla giunta regionale gli eventuali rilievi.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il bilancio consuntivo del comitato di coordinamento regionale e delibera in merito ai rilievi presentati dalle province e dal circondario di Rimini.

Art. 30.

Compiti del comitato di coordinamento regionale

Il comitato di coordinamento regionale provvede ai seguenti compiti:

stabilisce le modalità dell'esercizio venatorio nei territori g.s.c. nei limiti previsti dal calendario venatorio regionale;

adotta i bilanci preventivo e consuntivo della propria gestione economica e finanziaria e li trasmette alla giunta regionale unitamente a quelli dei comitati provinciali e del circondario di Rimini;

stabilisce i criteri di uniformità per il trattamento economico di tutto il personale dipendente dagli organismi della gestione sociale della caccia;

rilascia i tesserini annuali validi per l'accesso dei cacciatori nei territori g.s.c.;

determina l'entità dei rimborsi a favore dei cacciatori per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 17;

presenta alla Regione una relazione sull'andamento della stagione venatoria anche sulle risultanze di verifiche periodiche sul funzionamento dei comitati di coordinamento provinciali.

Il comitato nomina inoltre i propri rappresentanti nella consulta regionale sui problemi venatori di cui al successivo art. 46.

Il comitato provvede nei limiti dei fondi disponibili.

Art. 31.

Coordinamento provinciale dei territori g.s.c.

Il coordinamento delle attività inerenti alla gestione dei territori g.s.c., compresi nella stessa provincia, avviene a mezzo di periodiche riunioni del comitato di coordinamento provinciale.

Detto comitato viene costituito:

da un rappresentante di ciascun territorio di g.s.c., designato dai rispettivi comitati di gestione;

da dieci rappresentanti delle associazioni venatorie in proporzione degli iscritti e in modo da assicurare la presenza di ogni associazione regionale presente nel territorio provinciale;

da quattro rappresentanti dei proprietari e conduttori dei fondi;

da un rappresentante dei naturalisti designato da Federnatura;

da un esperto designato dalla giunta provinciale.

Il comitato è nominato o rinnovato dal comitato regionale di coordinamento entro sessanta giorni dalla data indicata nella richiesta delle designazioni.

Trascorso tale termine, la nomina avviene sulla base delle designazioni pervenute in conformità a quanto previsto dal precedente art. 8, commi quinto e sesto.

Il presidente del comitato è eletto a maggioranza dei componenti nella prima seduta fra i rappresentanti dei comitati di territorio g.s.c. o delle associazioni venatorie. La seduta è valida se è presente la maggioranza assoluta dei membri nominati.

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di uno dei comitati di territori g.s.c. o di tre componenti o del presidente della provincia o del comitato di coordinamento regionale.

Il comitato di coordinamento provinciale in carica sino alla scadenza del comitato regionale di coordinamento e assicura la continuità della gestione sino al rinnovo.

Art. 32.

Compiti del comitato provinciale di coordinamento

Il comitato provinciale, e del circondario di Rimini, provvede ai seguenti compiti:

formula proposte al comitato regionale di coordinamento circa le modalità di esercizio venatorio;

predispone il bilancio preventivo e consuntivo rispettivamente sulla base delle proposte dei territori g.s.c. e delle spese sostenute e li sottopone all'approvazione delle assemblee dei rispettivi territori g.s.c. I bilanci preventivo e consuntivo vengono trasmessi al comitato regionale dei territori g.s.c. e alla provincia o al circondario di Rimini corredati dai verbali delle assemblee e dalla relazione dei sindaci revisori di cui al successivo art. 35;

determina le forme e i modi di intervento dei cacciatori aderenti alla gestione sociale per la realizzazione dell'attività di cui al precedente art. 17, d'intesa con l'ente locale delegato;

provvede all'attuazione del bilancio di previsione tramite i comitati di territori g.s.c. previsti al successivo art. 33;

provvede al controllo della regolarità economica e finanziaria della gestione dei territori g.s.c.;

promuove l'informazione e l'educazione venatoria dei cacciatori.

Il comitato di coordinamento provinciale attribuisce ai comitati di territori g.s.c. l'espletamento di tutte le funzioni che trovano soluzione tecnica ed economica ottimale nell'ambito di ciascun territorio assegnando a tale scopo anche i finanziamenti necessari.

Il comitato provvede nei limiti dei fondi disponibili.

Art. 33.

Comitato del territorio g.s.c.

Il comitato del territorio g.s.c. è costituito secondo le indicazioni del comitato provinciale di coordinamento sentiti gli organismi locali delle associazioni venatorie riconosciute.

Il comitato è costituito da:

i rappresentanti delle associazioni venatorie proporzionalmente agli iscritti e garantendo la presenza di quelle minoritarie presenti nella zona;

quattro rappresentanti dei proprietari e conduttori dei fondi.

Il comitato è nominato e rinnovato dal comitato provinciale di coordinamento entro sessanta giorni dalla data indicata nella richiesta delle designazioni.

Trascorso tale termine, la nomina avviene sulla base delle designazioni pervenute, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 8, commi quinto e sesto.

Il presidente del comitato è eletto a maggioranza dei componenti nella prima seduta. Le sedute del comitato sono valide se è presente la maggioranza dei membri nominati.

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta del comitato di coordinamento provinciale o regionale o di tre componenti o del presidente della provincia.

Il comitato dei territori g.s.c. rimane in carica sino alla scadenza del comitato regionale di coordinamento e assicura la continuità della gestione sino al rinnovo.

Art. 34.

Compiti del comitato di territorio g.s.c.

Il comitato di territorio g.s.c. provvede a:

attribuire incarichi ai componenti e stabilire le modalità di funzionamento del comitato stesso;

organizzare la vigilanza del territorio g.s.c. in collaborazione con l'ente locale delegato;

formulare la previsione ed il rendiconto annuali delle spese sostenute e trasmetterli al comitato provinciale di coordinamento;

convocare ogni anno almeno due assemblee dei cacciatori interessati al territorio g.s.c. per la discussione dei bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal comitato provinciale di coordinamento, dei risultati della gestione, del programma di attività per l'esercizio seguente e delle proposte di regolamento per l'esercizio venatorio.

dotare il territorio delle attrezzature di campagna idonee alle immissioni, all'ambientamento ed alla protezione della selvaggina;

proporre le modifiche di confine del territorio g.s.c.;

collaborare con l'ente locale delegato e con le commissioni di gestione degli ambiti territoriali protetti;

richiedere gli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 33;

liquidare alle guardie volontarie rimborsi, anche forfettari, per le spese delle stesse sostenute nell'espletamento di servizi comandati.

Il comitato provvede nei limiti dei fondi disponibili.

Art. 35.

Collegi provinciali dei sindaci revisori

I presidenti delle province e il presidente del circondario di Rimini nominano il collegio dei sindaci revisori con il compito di controllare la regolarità della gestione contabile e finanziaria dei comitati di coordinamento provinciali in riferimento alla legislazione vigente.

Il collegio è tenuto inoltre a verificare la sussistenza di presunte irregolarità di gestione quando siano segnalate per iscritto.

Sui bilanci annuali e sulle verifiche compiute a norma del presente articolo, il collegio dei revisori formula una relazione scritta che deve pervenire ai comitati di coordinamento regionale e provinciale interessati, nonché alla giunta provinciale.

Il collegio è costituito da tre componenti effettivi, uno designato dalle associazioni venatorie e due dalla giunta provinciale, di cui uno con funzioni di presidente e da due supplenti designati dalla giunta provinciale.

I sindaci revisori durano in carica sino alla scadenza del consiglio provinciale e conservano la funzione sino al rinnovo.

Ai sindaci revisori viene corrisposto un gettone a norma delle vigenti leggi regionali ed un compenso forfettario a carico del comitato provinciale di coordinamento.

I sindaci revisori assistono alle riunioni dei comitati di coordinamento.

Art. 36.

Collegio regionale dei sindaci revisori

Il presidente della Regione nomina il collegio dei sindaci revisori con il compito di controllare la regolarità della gestione contabile e finanziaria dei comitati di coordinamento regionale e provinciali in riferimento alla legislazione vigente.

Il collegio è tenuto inoltre a verificare la sussistenza di presunte irregolarità di gestione quando siano segnalate per iscritto.

Sui bilanci annuali e sulle verifiche compiute a norma del presente articolo, il collegio dei revisori formula una relazione scritta che deve pervenire ai comitati di coordinamento regionale e provinciali interessati, nonché alla giunta regionale.

Il collegio è costituito da tre componenti effettivi: uno designato dalle associazioni venatorie, uno dalle associazioni dei proprietari e conduttori agricoli e uno, con funzioni di presidente, dalla giunta regionale; e due componenti supplenti, designati dalla giunta regionale.

I sindaci revisori durano in carica sino alla scadenza del consiglio regionale e conservano la funzione sino al rinnovo.

Ai sindaci revisori viene corrisposto un gettone a norma delle vigenti leggi regionali ed un compenso forfettario a carico del comitato regionale di coordinamento.

I sindaci revisori assistono alle riunioni dei comitati di coordinamento.

Art. 37.

Validità delle decisioni dei comitati regionale e provinciali di coordinamento

Le decisioni del comitato di coordinamento regionale sono valide quando assunte dalla maggioranza dei presenti. Di esse viene tenuta nota in apposito registro preventivamente firmato dai sindaci revisori.

Le decisioni divengono esecutive trascorsi cinque giorni dalla data della seduta.

Entro detto termine, almeno due componenti, quando ritengano che la decisione assunta sia contraria alla legislazione vigente o ai vincoli del programma regionale, possono richiedere, motivando, che tale decisione sia sottoposta all'approvazione della giunta regionale.

In questo caso, l'esecutività della decisione è sospesa ed il presidente deve trasmettere alla Regione copia della richiesta del provvedimento assunto e delle eventuali osservazioni.

La giunta regionale decide in merito formulando le proprie valutazioni entro dieci giorni dal ricevimento.

La decisione della giunta regionale è definitiva.

Analoga procedura viene seguita per il controllo delle decisioni dei comitati provinciali di coordinamento. In questo caso, la competenza a decidere è della giunta provinciale.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO DEL TERRITORIO

Art. 38.

Carta delle vocazioni faunistiche dell'Emilia-Romagna

I territori aventi condizioni ambientali tali da consentire la naturale riproduzione delle stesse specie di selvaggina, sono delimitati dalla « Carta delle vocazioni faunistiche della regione Emilia-Romagna » approvata e periodicamente revisionata dal consiglio regionale, sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina.

La carta delle vocazioni ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie di selvaggina stanziale da immettere a scopo di ripopolamento nel territorio della Regione.

L'immissione di specie diverse da quelle previste nella carta delle vocazioni faunistiche deve essere di volta in volta autorizzata dalla giunta regionale, sentiti la consulta regionale sui problemi venatori, l'istituto nazionale di biologia della selvaggina e le province territorialmente interessate.

Art. 39.

Piani pluriennali della Regione

La giunta regionale, con la collaborazione degli enti locali, degli organismi della gestione sociale della caccia, degli imprenditori e conduttori agricoli, delle associazioni venatorie, delle associazioni dei produttori di selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie, nonché delle associazioni di tutela della natura, predispone piani pluriennali aventi lo scopo di promuovere il ripristino dell'equilibrio biologico delle specie selvatiche e regolare gli interventi nel settore venatorio.

Tali piani sono elaborati sulla base della carta faunistica di cui al precedente art. 38.

I piani pluriennali della Regione devono prevedere:

1) iniziative per la tutela e l'incremento della fauna selvatica mediante l'istituzione degli ambiti territoriali protetti di cui al precedente art. 2, nonché immissioni integrative con selvaggina stanziale quando necessaria per l'incremento delle specie programmate;

2) contributi agli enti locali per la dotazione di strumenti idonei all'espletamento delle funzioni delegate;

3) iniziative per la tutela dei nidi e l'incremento della nidificazione;

4) interventi sul territorio per il ripristino degli habitat di specie selvatiche delle quali si programma l'incremento;

5) iniziative per lo studio della situazione faunistica e per la diffusione delle conoscenze acquisite;

6) promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale che partecipa alla realizzazione della programmazione regionale;

7) iniziative collaterali dirette a promuovere attività alternative o complementari dell'esercizio venatorio.

I piani pluriennali sono riferiti a tutto il territorio della Emilia-Romagna, sia esso destinato ad ambiti territoriali protetti o aperto alla caccia. Gli interventi programmati vengono attuati in «fasce territoriali d'intervento» comprendenti gli habitat che sono stati riconosciuti ottimali per la riproduzione o la sosta delle stesse specie selvatiche.

L'unità territoriale di base per la programmazione degli interventi di cui al precedente terzo comma è costituita dai territori comunali di ogni provincia compresi in tutto o nella maggior parte della stessa «fascia territoriale d'intervento».

Art. 40.

Programmi annuali d'intervento

Il piano pluriennale di cui al precedente art. 39, approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, viene attuato mediante programmi annuali, ripartiti per fasce territoriali di intervento.

A tal fine:

1) entro il 1° giugno la giunta regionale trasmette il progetto di programma alle province, ai comuni, alle associazioni di categoria, all'azienda regionale ARIS e ai comitati di coordinamento regionale e provinciali dei territori g.s.c.;

2) entro il 15 settembre successivo, le province, valutate le osservazioni e le proposte dei comuni e delle associazioni venatorie di categoria, presentano alla giunta regionale proposte complessive in ordine al progetto di cui al precedente punto 1) corredate dei seguenti dati:

a) superficie e valutazione della situazione organizzativa e produttiva degli ambiti protetti compresi in ciascuna unità territoriale di programmazione;

b) previsione di modifica degli ambiti sopraddetti;

c) contributi finanziari e di selvaggina richiesti, per l'attuazione delle iniziative indicate nel progetto regionale e di altre eventualmente proposte;

d) superficie dei territori g.s.c. e numero degli aderenti;

e) quantitativi di selvaggina e disponibilità finanziarie direttamente impegnati dagli enti locali, dai territori g.s.c. e da altri organismi venatori;

f) previsione di incremento faunistico promosso con le immissioni e con gli interventi richiesti;

g) previsioni di cattura negli ambiti territoriali protetti;

h) processi economici correlativi alle iniziative programmate;

3) entro il mese di ottobre la giunta regionale, valutate le proposte di cui al precedente comma, delibera il programma annuale degli interventi per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione;

4) l'attuazione dei programmi annuali di intervento è delegata alla provincia e al circondario di Rimini.

Art. 41.

Deleghe agli enti locali

Sono delegate alle province e al circondario di Rimini le funzioni amministrative concernenti:

l'istituzione delle stazioni di inanellamento e per osservatori ornitologici;

l'autorizzazione a istituire aziende faunistiche-venatorie;

l'autorizzazione a istituire centri privati di produzione di fauna selvatica in cattività;

la prevenzione, l'accertamento e il risarcimento dei danni alle colture agricole.

Art. 42.

Stazioni di inanellamento e osservatori ornitologici

Le stazioni di inanellamento e gli osservatori ornitologici sono istituiti al fine di acquisire dati di valore scientifico sul fenomeno delle migrazioni dell'avifauna ai fini dell'aggiornamento della carta delle vocazioni faunistiche, e per contribuire alle ricerche svolte in campo nazionale ed internazionale.

Per gli scopi suddetti e sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, l'ente delegato può utilizzare prestazioni e attrezzature di tenditori autorizzati a norma della legge regionale 17 agosto 1978, n. 33, definendo le modalità delle prestazioni.

Art. 43.

Adeguamento dei ripopolamenti effettuati nei territori g.s.c. alla programmazione regionale

Gli organismi dei territori g.s.c. di cui ai precedenti articoli 27, 31 e 33 uniformano gradualmente le immissioni di selvaggina agli orientamenti dei programmi regionali di ripopolamento previsti per ciascuna fascia territoriale d'intervento.

Nelle fascie territoriali d'intervento in cui il fagiano può determinare squilibri dannosi per le specie di cui è specificatamente programmato l'incremento, le immissioni vengono effettuate esclusivamente per scopi venatori e a partire dalla prima decade di giugno di ogni anno.

Le autorizzazioni di ripopolamento rilasciate ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 33, sono subordinate all'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma.

Art. 44.

Aziende faunistico-venatorie

Nelle località dove esistono condizioni ambientali e faunistiche di rilevante interesse, la cui conservazione è subordinata all'intervento del richiedente, possono essere autorizzate aziende faunistico-venatorie ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Il richiedente deve presentare domanda all'ente delegato, corredata dalla seguente documentazione:

planimetria del comprensorio in scala 1:5.000;

corografia della zona in scala 1:25.000;

dati e consistenza catastale dei terreni da comprendere nell'azienda faunitsica;

adesione dei proprietari con firme autenticate a norma di legge;

piano di conservazione e di ripristino degli habitat;

relazione sulla consistenza faunistica delle specie di selvaggina autoctona o in sosta di maggior interesse;

previsione di produzione della selvaggina stanziale tipica della fascia territoriale di intervento nella quale ricade nella maggior parte il territorio da vincolare;

piano di investimenti;

previsione di utilizzazione della selvaggina prodotta mediante piani di abbattimento o mediante cattura.

Ove per accertate ragioni tecniche sia necessario comprendere, nel comprensorio riservato all'azienda faunistico-venatoria, terreni per i quali non sia stato dato il consenso dei proprietari, l'ente delegato può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento dell'indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi. In ogni caso la superficie dei terreni inclusi coattivamente non potrà superare il decimo della superficie totale dell'azienda faunistico-venatoria.

Il titolare dell'azienda deve presentare entro il 1° gennaio di ogni anno un rapporto sui risultati della situazione faunistica, il programma dei ripopolamenti ed il piano di utilizzazione delle risorse faunistiche.

Il titolare può effettuare le immissioni, le catture e gli abbattimenti che sono stati approvati.

Il piano di utilizzazione delle specie cacciabili viene approvato dall'ente locale delegato entro il 1° settembre di ogni anno.

Le autorizzazioni alla costituzione dell'azienda faunistica vengono revocate in caso di inadempienza grave oppure quando vengono a cessare le situazioni di fauna e di ambiente di cui al primo comma.

I territori compresi nelle aziende faunistico-venatorie vengono delimitati con tabelle di colore bianco recanti la scritta « Azienda faunistico-venatoria - Legge 27 dicembre 1977, n. 968 » secondo le modalità indicate dal precedente art. 11.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, emana direttive vincolanti per la determinazione in ciascuna provincia e nelle fasce territoriali d'intervento di cui al precedente art. 39, della estensione massima che possono avere le aziende faunistico-venatorie nonché per la loro gestione.

Art. 45.

Centri privati di produzione in cattività

Il centro privato di produzione di fauna selvatica in cattività deve essere preventivamente autorizzato dall'ente locale delegato.

La domanda deve essere corredata dai seguenti elaborati:

relazione illustrativa;

disegni tecnici;

programma e ciclo di produzione.

L'autorizzazione è subordinata al possesso delle caratteristiche di rispondenza tecnica degli impianti da realizzare o da modificare ai fini produttivi dichiarati.

Gli impianti devono, inoltre, essere idonei al sano ed equilibrato sviluppo degli animali allevati ed al permanere delle loro istintive doti di rusticità.

La mancata attuazione delle cautele sanitarie può comportare la revoca dell'autorizzazione.

Il titolare di allevamento è tenuto a presentare annualmente all'ente locale delegato un rendiconto della selvaggina prodotta ed il piano per l'annata successiva.

Il sindaco del comune territorialmente competente dispone controlli periodici per accertare la condizione sanitaria della fauna selvatica in allevamento e adotta le misure che si rendano necessarie per prevenire la diffusione di epizoozie.

Le risultanze degli accertamenti vengono comunicate all'ente locale delegato.

Art. 46.

Consulta regionale per i problemi venatori

E' istituita la consulta regionale sui problemi venatori, organo consultivo della Regione. Essa è presieduta dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, ed è composta:

a) da dodici rappresentanti designati dalle associazioni venatorie in rapporto al numero degli associati e garantendo la presenza di tutte le associazioni riconosciute;

b) da due rappresentanti dei gruppi cinofili;

c) da tre rappresentanti designati dal comitato regionale dei territori per la gestione sociale della caccia;

d) da tre rappresentanti dei naturalisti;

e) da quattro rappresentanti delle associazioni dei proprietari e conduttori di fondi;

f) da un rappresentante delle associazioni dei produttori di selvaggina.

I membri sono designati dalle rispettive associazioni regionali maggiormente rappresentative.

Funge da segretario della consulta un collaboratore regionale designato dall'assessore competente.

Alle riunioni della consulta regionale vengono invitati i consiglieri regionali che compongono la commissione consiliare competente.

Art. 47.

Compiti della consulta regionale

La consulta esprime pareri e formule proposte in materia venatoria, con particolare riferimento a:

calendario venatorio annuale;

gestione sociale del territorio;

carta faunistica e suoi aggiornamenti;

programmazione regionale pluriennale ed annuale delle attività nel settore venatorio;

vigilanza venatoria;

introduzione di specie estranee alla fauna locale;

iniziative tese al miglioramento dell'educazione venatoria e naturalistica.

Art. 48.

Danni a colture agricole

La Regione, con il bilancio di previsione, istituisce un fondo destinato alla tutela delle produzioni agricole ed al risarcimento dei danni ad esse arrecati dalla selvaggina e da attività connesse all'esercizio venatorio, non altrimenti risarcibili.

Il proprietario o il conduttore del fondo, anche tramite le associazioni di appartenenza, deve provvedere a segnalare all'ente delegato territorialmente competente:

la presenza sul proprio fondo di colture agricole che siano da proteggere preventivamente;

la presenza di fauna selvatica in tale quantità da arrecare danno alle colture.

La richiesta di risarcimento del danno deve avvenire in tempo utile per consentirne la valutazione. Dovrà pertanto essere segnalata la imminente modifica dello stato di fatto delle colture danneggiate per motivi connessi alla produzione aziendale.

I danni arrecati dalla fauna selvatica o dall'esercizio venatorio alle produzioni agricole vengono accertati dai competenti servizi dell'ente delegato, previa domanda dell'interessato.

Quando il danno deriva dall'esercizio di attività venatoria, il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a fornire tutti i possibili elementi in suo possesso atti a favorire l'individuazione dei cacciatori resisi responsabili di danneggiamento alle colture.

L'utilizzazione del fondo di cui al comma primo del presente articolo avviene nel seguente modo:

l'accertamento e la liquidazione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole, negli ambiti protetti di cui al precedente art. 2 e salvo quanto disposto al precedente art. 26, ultimo comma, sono delegati alle province;

a seguito di accertamento condotto dall'ente delegato, la liquidazione dei danni non altrimenti risarcibili, provocati da sconosciuti nell'esercizio venatorio, avviene a mezzo di un comitato nominato dalla giunta regionale, presieduto dall'assessore regionale competente o da un suo delegato e composto da:

sei rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole interessate più rappresentative;

quattro rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.

TITOLO V

VIGILANZA VENATORIA E ITTICA

Art. 49.

Vigilanza venatoria ed ittica

La tutela della fauna selvatica e la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dei boschi sono assicurate:

a) dai dipendenti, preposti a tale funzione, degli enti locali delegati;

b) dal personale preposto a tale funzione dagli organismi dei territori per la gestione sociale della caccia;

c) dal personale preposto a tale funzione dalle aziende faunistico-venatorie;

d) dalle guardie volontarie autorizzate ai sensi della legge di pubblica sicurezza su richiesta delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute;

e) dalle guardie giurate di cui al successivo art. 50.

I dipendenti degli enti locali assumono la qualifica di «operatore faunistico» ed hanno facoltà di operare in tutto il territorio dell'Emilia-Romagna. La loro qualificazione giuridica ed i loro poteri sono quelli previsti dagli articoli 27 e 28 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Il numero degli operatori faunistici di cui alle lettere *a*) ed *e*) viene proporzionato dall'ente delegato alla superficie degli ambiti territoriali protetti.

Agli operatori faunistici è vietata la caccia nelle località in cui operano abitualmente. Tutti gli altri addetti non possono esercitare la caccia quando sono comandati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 50.
Guardie giurate venatorie

La provincia e il circondario di Rimini sono delegati a richiedere all'autorità di pubblica sicurezza la qualifica di guardia giurata per i cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare la loro opera volontariamente e gratuitamente per conto dell'ente locale delegato, per le funzioni di cui agli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente dlla Rpubblica 24 luglio 1977, n. 616

Le guardie giurate di cui al precedente comma operano nell'ambito territoriale di competenza e nelle località adiacenti.

Art. 51.
Formazione e aggiornamento professionale del personale di vigilanza

In conformità al disposto dell'art. 136 p.p. del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il riconoscimento di guardia giurata a norma dell'art. 27, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, per l'espletamento dei compiti di cui alle funzioni attribuite alle Regioni con gli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è subordinato al conseguimento di un attestato di idoneità tecnica a seguito di speciali corsi di addestramento.

I corsi di cui al precedente comma sono attuati dall'ente delegato con i programmi e le modalità indicati dalla giunta regionale.

L'attestato di idoneità tecnica viene rilasciato, previo esame, dalla commissione istituita presso le province con legge regionale 16 agosto 1978, n. 31 (art. 10) integrata con la presenza di un esperto designato dal prefetto.

La Regione promuove altresì l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori che svolgono attività per rendere operanti le finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità contenute nella legislazione regionale vigente in materia di informazione professionale.

Art. 52.
Coordinamento dei servizi di vigilanza

Il presidente della provincia coordina l'attività di vigilanza ai sensi degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della presente legge, svolta dagli organismi di gestione dei territori g.s.c., dalle associazioni venatorie e naturalistiche, nonché dalle stazioni del Corpo forestale dello Stato, al fine di ottenere il più funzionale ed economico impiego degli addetti.

La Regione, con apposito regolamento, emana norme tendenti ad uniformare le divise, gli strumenti, l'armamento in dotazione agli agenti venatori per l'espletamento dei compiti inerenti l'attuazione della presente legge.

TITOLO VI
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA

Art. 53.
Direttive

Nel corso del rapporto di delega, previsto dalla presente legge, il consiglio e la giunta regionali possono emanare direttive vincolanti riguardanti le funzioni regionali delegate.

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegatari nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 54.
Potere sostitutorio

In caso di inerzia degli enti delegatari, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

Art. 55.
Revoca

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegatari.

La revoca nei confronti del singolo delegatario è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Art. 56.
Definitività degli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate

Gli enti delegatari debbono, nell'amanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.

Art. 57.
Ripartizione delle funzioni delegate

Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, i consigli provinciali e il comitato circondariale di Rimini determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi.

Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Art. 58.
Scambio di informazioni

La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzione.

Art. 59.
Rapporti finanziari

I rapporti finanziari con gli enti delegatari, per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, saranno definiti, di norma, mediante convenzioni aventi la durata dei programmi pluriennali nella materia della caccia, approvati dal consiglio regionale.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60.
Zone di protezione, bandite demaniali, zone di ripopolamento e cattura, oasi di rifugio istituite a norma degli articoli 23, 50, 52 e 67-bis del testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Sino a quando non siano stati adottati i provvedimenti istitutivi delle zone di ripopolamento, delle oasi di protezione e dei centri pubblici di produzione previsti agli articoli 3, 13 e 16 della presente legge, restano ferme le zone, le oasi e le bandite istituite a norma del testo unico delle leggi sulla caccia

5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, nei limiti territoriali del 25 % della superficie agricolo-forestale di ogni provincia.

Le tabelle delimitanti dette zone, oasi e bandite, rimangono valide sino alla loro sostituzione.

Art. 61.

Gestione finanziaria degli organismi dei territori di caccia autogestita

La gestione finanziaria degli organismi di gestione dei territori di caccia autogestita, istituiti a norma dell'art. 25 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, cessa il 31 luglio 1980.

Entro tale data, il comitato di coordinamento regionale e i comitati provinciali e locali rendono il conto della situazione finanziaria e patrimoniale al presidente della giunta regionale. A tale data cessano i comitati di coordinamento e di gestione istituiti a norma della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5.

Il presidente della giunta regionale provvede alla consegna della situazione finanziaria e patrimoniale relativa alla gestione dei territori di caccia autogestita, al comitato regionale di coordinamento dei territori g.s.c.

Gli organismi di coordinamento assorbono il personale già dipendente dai disciolti comitati dei territori di caccia autogestita, secondo le modalità definite con i sindacati maggiormente rappresentativi.

Art. 62.

Adeguamento dei ripopolamenti effettuati nelle riserve di caccia alla programmazione regionale

I titolari delle riserve di caccia devono uniformare le immissioni di selvaggina agli orientamenti del programma regionale di ripopolamento della fascia territoriale d'intervento in cui la riserva ricade in tutto o nella maggior parte.

I concessionari delle riserve di caccia ricadenti nella fascia territoriale per l'incremento della starna, della pernice rossa e della lepre devono limitare i ripopolamenti a dette specie.

Per i ripopolamenti si osservano le prescrizioni degli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 33.

Art. 63.

Proroga delle concessioni di riserve di caccia

Nell'ambito delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, le concessioni delle riserve di caccia in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge vengono prorogate sino al 31 dicembre 1980.

Le eventuali domande di trasformazione delle riserve di caccia sopraddette in aziende faunistico-venatorie, devono essere presentate dai concessionari o proprietari consorziati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le riserve di caccia aventi ricorso pendente davanti ai giudici amministrativi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare la domanda di trasformazione entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza qualora abbiano ottenuto giudizio ad esse favorevole.

L'ente delegato deve deliberare sulla domanda entro sessanta giorni dal termine utile per la presentazione della domanda stessa.

Allegato alla domanda di trasformazione, in luogo della adesione dei proprietari di cui al precedente art. 44, il richiedente può presentare l'atto costitutivo del consorzio dei proprietari titolare della concessione della riserva e la deliberazione con la quale il consorzio stesso decide di richiedere la istituzione dell'azienda faunistico-venatoria.

Art. 64.

Norma finanziaria

Per quanto concerne le entrate conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 e le uscite programmate a norma dell'art. 40 della presente legge, la giunta regionale provvede mediante l'istituzione degli appositi capitoli di entrata e di uscita nel bilancio annuale di previsione, secondo le indicazioni dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 65.

Norma finale

Entro il termine di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, le gestioni sociali si adeguano alla norma di cui al precedente art. 26, secondo comma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 6 marzo 1980

TURCI

(2724)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801060)